

NUMERO
SPECIALE

BOLLETTINO

24 PAGINE
LIRE 12

di informazione e documentazione
del Ministero per la Costituente

Anno II - N. 2
Si pubblica ogni 10 giorni

Roma, 20 gennaio 1946

24 pagg. - L. 12
Spedizione in abbon. post.

IN QUESTO NUMERO:

**Cinque questionari della
Commissione Economica**

★ ★

La Costituzione degli S. U. A.

★ ★

**Storia ed analisi delle elezioni
in Gran Bretagna**

★ ★

LA COSTITUZIONE || LO STATUTO DELLA
PROVVISORIA DELL'ITALIA || REGIONE SICILIANA

IDEE E PROGETTI PER LA COSTITUZIONE FRANCESE

VOTI - PROPOSTE - OPINIONI

NOTIZIARIO

ITALIA

La Valle d'Aosta

Il 1. gennaio — con il passaggio alla amministrazione al nostro Governo delle regioni settentrionali — è entrato in vigore il D. L. Lgt. 7 settembre 1945, n. 545, relativo al nuovo ordinamento amministrativo — ispirato ad una larga autonomia — della Valle d'Aosta. (V. il testo nel n. 1/1945 di questo Bollettino).

In esecuzione dell'articolo 21 del decreto istitutivo, secondo il quale « fin quando non sarà possibile effettuare le elezioni amministrative, il Consiglio della Valle è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso, su designazione dei Partiti che costituiscono il C.L.N. della Valle d'Aosta » è stato nominato, il 4 gennaio, il Consiglio della Valle. Esso è composto dalle seguenti persone: geom. *Arbany Flaviano*, sig. *Armand Beniamino*, dott. ing. *Binel Lino*, geometra *Bionaz Ferdinando*, avv. *Caveri Severino*, sig. *Chablot Giovanni*, prof. dott. *Chabod Federico*, avv. *Chaun Aureliano*, geom. *Cuaz Enrico*, signor *David Francesco*, dott. *Deha Pierre Ugo*, prof. *D'Entrèves Alessandro*, colonnello *Ferreur Giuseppe*, dott. ing. *Freyja Luigi*, sig. *Manganone Claudio*, geom. *Nicco Giulio*, sig. *Nuochy Renato*, avv. *Poge Ernesto*, geom. *Parreyson Enrico*, not. *Thiebat Giuseppe*, avv. *Torrione Carlo*, sig. *Vacher Candido*, geom. *Vesau Luigi*, prof. *Vigliano Ida*, sig. *Viletta Alessandro*.

Il prof. *Chabod* e l'avv. *Caveri* sono stati eletti, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente del Consiglio della Valle.

ESTERO

Il problema delle Costituzioni in un discorso di Pio XII alla Nobiltà romana

La mattina del 16 gennaio Pio XII ha rivolto al Patriziato ed alla Nobiltà romana un discorso, nel quale ha notato come all'indomani del conflitto armato, i popoli si trovino di fronte ad una impresa gravida di responsabilità, in quanto, non solo per l'Italia, ma per molte altre nazioni, si pone il problema di rimaneggiare le loro vecchie costituzioni o addirittura di elaborarne di nuove. Ove si pensi che questo fatto impegna per lungo tempo l'avvenire dei singoli popoli, si vede come questo gravissimo problema dovrebbe essere oggetto di lunga e calma ponderazione. Invece, sotto spinte collettive e reciproche, l'avvenimento appare imminente. A questa impresa, poiché siamo in epoca di democrazia, devono cooperare tutti i membri della umana società, cioè, da una parte i legislatori cui spetta di deliberare, e dall'altra il popolo che manifesta la sua volontà attraverso il diritto di voto.

A questo proposito il Papa ha notato che il mondo offre spesso l'aspetto di un caos a tutti coloro che non possiedono un saldo principio per mezzo del quale interpretarlo. Questo principio soltanto il Cristianesimo può darlo. E' per questo che l'elaborazione di un

ordinamento sociale nuovo, attraverso le nuove Costituzioni, se non vuole risolversi in un edificio disordinato e privo di basi, a quei principi cristiani deve richiamarsi. Infatti se i legislatori sono molto versati nelle questioni politiche, economiche ed amministrative ma non in quelle che riguardano l'ordine religioso, la dottrina e la morale cristiana, essi « al momento di terminare l'edificio si accorgono che nulla si tiene a piombo perchè manca la chiave della volta o non è al suo posto ».

Dopo queste considerazioni di carattere generale, il Papa ha parlato dei particolari compiti della nobiltà nel nuovo ordine democratico, affermando che ad essa spetta per tradizione storica, il diritto e il dovere di esplicitare funzioni direttive della società politica.

Avvenimenti nel Belgio

Il Governo belga ha respinto la proposta fatta da Re Leopoldo che il problema della monarchia sia sottoposto ad un referendum dopo le elezioni.

Nella sua lettera al governo belga il Re, rinnova la proposta secondo la quale il governo dovrebbe pubblicare tutte le accuse contro di lui nello stesso momento in cui il Re stesso pubblicherebbe la sua difesa, esprime la sua convinzione che l'unico mezzo per conoscere i desideri del popolo sia il referendum. Il Re afferma di essere pronto ad abdicare, nel caso che il popolo si pronunciasse contro di lui.

Nella sua lettera in data 19 gennaio, Van Acker ha risposto: « Noi dobbiamo fare tutto il possibile per eliminare tutti i fattori che ci dividono e ristabilire la pace e la concordia fra i nostri cittadini, condizioni indispensabili per la ripresa del paese. L'agitazione che necessariamente accompagnerebbe il referendum proposto da Vostra Maestà è incompatibile con l'opera di placare gli spiriti. La Camera dei Deputati ha già deciso che il referendum sarebbe incompatibile con la Costituzione. Il Governo non ha l'autorità di rivedere tale decisione ».

Riferendosi ai timori del Re circa il principio monarchico, Van Acker afferma: « Questo principio non è in questione e la monarchia dopo la liberazione ha continuato ad esercitare le sue funzioni. Il Governo desidera affermare solennemente che né il principio della monarchia né quello della dinastia sono in discussione e che essi non sono oggetto di lotta politica ».

E' stato annunciato il pomeriggio del 10 gennaio alla Camera dei Deputati lo scioglimento del Parlamento come misura preliminare alle elezioni generali che avranno luogo il 17 febbraio. Queste elezioni saranno le prime che si svolgeranno nel Belgio dopo, quelle del 1939. Il nuovo Parlamento si riunirà il 6 marzo. La campagna elettorale si svolgerà principalmente tra i partiti di sinistra, guidati dall'attuale Presidente del Consiglio, Van Acker, e quelli di destra capeggiati dai cattolici.

CORRISPONDENTI DEL MINISTERO

In considerazione delle difficoltà di comunicazione e del non ancora soddisfacente funzionamento dei servizi postali, il Ministero per la Costituzione è venuto nella determinazione di istituire un servizio di « corrispondenti » nelle principali città italiane. I « corrispondenti » sono dei punti d'appoggio del Ministero e dei cittadini che, pensosi della sistemazione della cosa pubblica, desiderano poter esprimere le proprie idee in proposito e fare che la propria voce non sia assente nell'insieme di studi che il Ministero sta raccogliendo. Ai corrispondenti sono inviate le pubblicazioni del Ministero e i questionari via via editi da esso. Chiunque desidera esporre le proprie opinioni sulle domande che il Ministero pone, o anche su altri argomenti, può rivolgersi ai corrispondenti.

Il servizio sarà perfezionato rapidamente. Si ricorda ancora ai cittadini che nessuna voce è sgradita al Ministero per la Costituzione, e che di tutti coloro che avranno dato un loro contributo di pensiero sarà fatta esplicita menzione nelle relazioni finali che ogni Commissione predisporrà a chiusura dei propri lavori.

I corrispondenti finora istituiti sono:

- 1) per la città di Genova e la Liguria il prof. PIETRANERA Giulio, Via Malachina, 5/2 - Genova-Pegli;
 - 2) per la città di Torino e il Piemonte in genere, il prof. MONACO Riccardo, Via Mancini, 5 - TORINO;
 - 3) per la città di Milano e la Lombardia in genere, il dott. OSTI Mario, Centro Economico per la ricostruzione, Via Borgo Nuovo, 2 - Milano e il prof. GIACCHI Orio, Via Dante, 18 - Milano;
 - 4) per la città di Venezia e il Veneto in genere, il dott. LONGOBARDI Cesare, Ca' Foscari - Venezia;
 - 5) per la città di Bologna e l'Emilia in genere, il prof. FORTUNATI Paolo, Via Albertazzi 26 - Bologna;
 - 6) per la città di Firenze e la Toscana in genere, il prof. VEDOVATO Giuseppe, Direttore dell'Istituto Coloniale, Via G. La Farina, 32 - Firenze;
 - 7) per la città di Perugia e l'Umbria in genere, il prof. CHIODI Valentino, R. Università, Via Mazzini, 3 - Perugia;
 - 8) per la città di Napoli e la Campania in genere, il prof. D'EUFEZIA Giuseppe, Via Lopez, 12 - Napoli;
 - 9) per la città di Catanzaro e le Calabrie in genere, il prof. TORCHIA Antonio, Via Monte Catanzaro - Catanzaro;
 - 10) per la città di Palermo e la Sicilia in genere, il prof. MIRABELLA Giuseppe, Direzione generale del Banco di Sicilia - Palermo.
- Per Roma ed il Lazio, chiunque potrà liberamente rivolgersi al Ministero — Gabinetto — via Panisperna, 89 al dr. Gabriele CRESPI (tel. 43882).

Le frequenti interruzioni della energia elettrica ed i notevoli impegni della tipografia hanno causato la pubblicazione di questo fascicolo con un lieve ritardo.
Lettori e abbonati vorranno scusarcene.

STATI E COSTITUZIONI

La Costituzione degli Stati Uniti

Si inizia con questo numero la pubblicazione in compendio del testo dei più importanti e significativi statuti costituzionali del mondo. Ai testi sono aggiunte tavole grafiche per dare una visione d'insieme della struttura del sistema vigente nei vari Stati.

La serie comincia con la costituzione degli Stati Uniti d'America, la più antica tra le costituzioni scritte, che da 159 anni, completata da 21 emendamenti, regge i destini di un grande popolo, di cui ha in ogni momento garantito le manifestazioni della libertà individuale e politica.

Il processo formativo della Costituzione, che data dal 17 settembre 1787, ed i principi fondamentali cui si informa sono già stati esposti nel numero 1 del Bollettino dello scorso anno. A complemento si ricorda qui, che la Costituzione ha il suo precedente immediato nella federazione che nel secondo anno dalla proclamazione dell'indipendenza le tredici colonie assunte a Stati avevano concluso ed estrinsecato in uno Statuto di 13 articoli entrato in vigore nel 1781. Tale statuto si manifestò ben presto difettoso e inadeguato per creare un governo federale; non v'era un Presidente, il Parlamento non era efficiente, mancava un potere coercitivo per imporre tributi, eseguire le leggi, disporre dei mezzi finanziari, obbligare, i singoli Stati alla osservanza dei trattati, punire le infrazioni; mancavano infine Corti nazionali. Si impose quindi ben presto la necessità di una revisione. La quale ebbe luogo nella riunione di Filadelfia del maggio 1787 presieduta da Washington ed anziché una revisione di articoli fu la conclusione di un nuovo Statuto costituzionale che riuscì a conciliare in modo mirabile l'unità del potere federale con l'autonomia dei singoli Stati.

Affermata nel preambolo la forza e la salda unione della nuova Nazione, tale Statuto in soli sette articoli è riuscito a creare una nuova perfetta forma di governo istituendo tre grandi dipartimenti: il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario, dei quali ha garantito l'indipendenza a mezzo della separazione dei poteri e con un sistema di reciproci freni e controlli così che l'uno mai può sovrapporsi all'altro; ha dato vigorosa efficienza al governo con la costituzione di un saldo potere esecutivo; ha provveduto a far derivare il governo dalla volontà popolare facendo elettive tutte le cariche pubbliche; ha risolto il problema di rendere esecutivi i poteri del governo federale ponendo come presupposto in linea di fatto la esistenza di Stati separati, ma dichiarando la Costituzione la suprema legge del Paese che i giudici di ciascuno Stato sono obbligati ad osservare; ha dato infine all'autorità federale il diritto non soltanto di imporre tributi, pagare debiti e provvedere alla difesa, ma anche di fare tutte le leggi necessarie a questo fine. Il testo della costituzione è preceduto dal seguente prambolo:

«Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di formare una Unione più perfetta, di stabilire la giustizia, di assicurare la tranquillità domestica, di provvedere alla difesa comune, di promuovere il benessere generale e di assicurare i benefici della libertà a noi stessi e ai nostri posteri, decretiamo e prescriviamo la presente costituzione per gli Stati Uniti d'America».

Tale preambolo conteneva già implicitamente un'affermazione dei diritti inalienabili della personalità umana, ma per eliminare ogni dubbio il 1. Congresso eletto in base alla nuova costituzione approvò nel 1789 dieci articoli aggiuntivi che furono ratificati nel 1791. Di essi i seguenti ribadiscono quella affermazione:

I. — Il Congresso non farà alcuna legge per la istituzione di una religione o per proibire il libero esercizio; o per restringere la libertà di parola o di stampa o il diritto del popolo di riunirsi pacificamente e di rivolgere petizioni al Governo per la riparazione di ingiustizie.

II. — Poiché una milizia bene ordinata è necessaria per la sicurezza di uno Stato libero, il diritto del popolo di tenere e portare armi non sarà violato.

III. — In tempo di pace nessun soldato sarà alloggiato in una casa senza il consenso del proprietario, e in tempo di guerra soltanto nel modo che sarà prescritto con legge.

IV. — Il diritto del popolo alla sicurezza delle proprie persone, cose, incartamenti ed effetti contro perquisizioni e sequestri non ragionevoli non sarà violato, e nessun ordine di esecuzione sarà spiccato se non per causa verosimile appoggiata da giuramento o affermazione e contenente la descrizione particolareggiata del luogo da perquisire e della persona o cose da sequestrare.

IX. — La enumerazione nella Costituzione di alcuni diritti non sarà interpretata come negazione o minorazione di altri diritti che il popolo si sia riservati.

X. — I poteri non delegati agli Stati Uniti dalla Costituzione e non vietati da essa agli Stati, sono riservati agli Stati rispettivi o al popolo.

Dei sette articoli della Costituzione, i primi tre formano il fulcro del governo federale in quanto disciplinano rispettivamente il potere legislativo, l'esecutivo e il giudiziario.

L'articolo 1, diviso in dieci sezioni, riguarda il potere esecutivo. Se ne riproducono testualmente le parti essenziali completate, ove occorre, con gli emendamenti.

ARTICOLO I.

SEZIONE 1. — Tutti i poteri legislativi qui concessi saranno di competenza di un Congresso degli Stati Uniti, composto di un Senato e di una Camera dei rappresentanti.

SEZIONE 2. — La Camera dei rappresentanti sarà composta di membri eletti ogni due anni dal popolo dei vari Stati e gli elettori in ogni Stato dovranno possedere le qualità richieste per gli elettori del ramo più numeroso della legislatura dello Stato.

Nessuno può coprire la carica di rappresentante se non abbia compiuto l'età di 25 anni, non sia da sette anni cittadino degli Stati Uniti e al momento della elezione non abbia la residenza nello Stato ove sarà eletto.

La Camera dei rappresentanti eleggerà il suo Presidente (Speaker) e gli altri funzionari ed avrà da sola il potere di accusa (impeachment).

Quella sezione conteneva anche una disposizione ormai scartata relativa al riparto dei rappresentanti tra i vari Stati in base alla popolazione. Una legge votata nel 1939 dal 71° Congresso ha fissato in 435 il numero dei rappresentanti in ragione di uno ogni 211.877 abitanti, dovendo ogni Stato avere almeno un rappresentante e da allora per il riparto di tale numero fra gli Stati si tiene conto dell'aumento o della diminuzione della loro popolazione.

SEZIONE 3. (con la modificazione del XVII emendamento). — Il Senato degli Stati Uniti sarà composto di due senatori per ogni Stato eletti dal popolo per sei anni

ogni senatore avrà un solo voto. Gli elettori in ciascuno Stato dovranno avere i requisiti richiesti per gli elettori del ramo più numeroso delle legislature degli Stati.

Questa Sezione, dopo aver disposto la rinnovazione biennale di un terzo dei senatori, ed enunciate le condizioni di eleggibilità (30 anni di età, cittadinanza da 9 anni e residenza nello Stato) così continua:

Il Vice Presidente degli Stati Uniti sarà il Presidente del Senato, ma avrà il diritto di voto soltanto in caso di urto.

Il Senato eleggerà gli altri membri del suo Ufficio ed anche un Presidente *pro tempore* nell'assenza del Vice presidente o quando questi eserciti le funzioni di Presidente degli Stati Uniti. Soltanto il Senato avrà il potere di giudicare tutti gli stati di accusa (*impeachments*). Quando sarà riunito a tal fine, precederà un giuramento od una affermazione da parte dei senatori. Dovendosi giudicare il Presidente degli Stati Uniti presiede il Capo della Giustizia. Nessuno sarà dichiarato colpevole se non con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Nei casi di *impeachments* la decisione sarà limitata soltanto alla rimozione dalla carica e all'interdizione di ogni ufficio onorario, fiduciario o retribuito sotto l'autorità degli Stati Uniti, ma la parte dichiarata colpevole sarà responsabile e soggetta ad accusa, processo, giudizio e punizione in conformità di legge.

SEZIONE 4. (con la modificazione del XX emendamento).

Il tempo, il luogo e la procedura per l'elezione dei senatori e dei rappresentanti saranno stabiliti dalla legislatura di ciascuno Stato; ma il Congresso può sempre con legge regolare la materia o apportarvi qualche cambiamento, ad eccezione dei luoghi di elezione dei senatori.

Il Congresso si riunirà almeno una volta l'anno e tali unioni cominceranno a mezzogiorno del 3 gennaio, fino quando non sia con legge stabilita una data diversa.

SEZIONE 5. — Ciascuna Camera sarà giudice delle elezioni e rielezioni e del possesso dei requisiti per l'eleggibilità dei propri membri. La maggioranza di essi costituirà *quorum* per deliberare; ma un numero minore può rinviare di giorno in giorno ed avere la facoltà di costringere gli assenti a presentarsi nei modi e con le penalità che ciascuna Camera può stabilire.

Ciascuna Camera può fare il suo regolamento, punire i suoi membri qualora tengano un contegno che turbi l'ordine ed espellere, a maggioranza di due terzi, un membro.

Ciascuna Camera redigerà un processo verbale delle sue unioni e ne curerà periodicamente la pubblicazione ad eccezione di quelle parti, che, a suo giudizio, esigano il segreto; i voti favorevoli ed i contrari dei membri dell'una o dell'altra Camera debbono esservi registrati per ogni sessione se lo desidera un quinto dei presenti.

Nessuna delle due Camere, durante la sessione del Congresso può, senza il consenso dell'altra, prorogare i suoi lavori per più di tre giorni, né trasferirsi in luogo diverso da quello in cui le due Camere sono riunite.

SEZIONE 6. — I senatori e i rappresentanti riceveranno per le loro funzioni una indennità che deve essere determinata con legge e pagata dal Tesoro degli Stati Uniti, essi, salvi i casi di tradimento, felonìa e violazione della legge, saranno immuni da arresto durante la loro presenza nelle rispettive Camere e il viaggio di andata e ritorno, non potranno essere chiamati a rispondere in alcun altro modo di ogni discorso o dibattito nell'una e nell'altra Camera.

Nessun senatore o rappresentante durante il tempo per quale è stato eletto potrà essere nominato in alcun ufficio civile sotto l'autorità degli Stati Uniti che sia stato rifiutato o la cui retribuzione sia stata aumentata durante il tempo, e nessuna persona che ricopra un ufficio sotto l'autorità degli Stati Uniti potrà essere, fino a che continui ad esercitarne le funzioni, membro dell'una o dell'altra Camera.

SEZIONE 7. — Ogni progetto di imposizione di tributi avrà origine nella Camera dei rappresentanti; ma il Se-

nato può proporre o concordare emendamenti come per gli altri progetti.

Ogni progetto (e così pure ogni ordine, deliberazione o voto), che sia stato approvato dalla Camera dei rappresentanti e dal Senato dovrà essere presentato, prima che diventi legge, al Presidente degli Stati Uniti; se egli lo approva, lo firma; altrimenti, lo restituisce con le sue obiezioni alla Camera dove è stato iniziato, che registrerà le obiezioni per esteso nel verbale e procederà al suo riesame. Se dopo il riesame, due terzi di detta Camera saranno d'accordo per approvare il progetto, questo sarà inviato con le obiezioni all'altra Camera che procederà anch'essa nello stesso modo al suo riesame, e se i due terzi lo approveranno, diventerà legge.

Ma, in tutti i casi, la votazione sarà fatta per appello nominale e i nomi di coloro che abbiano votato a favore o contro saranno registrati nel verbale delle rispettive Camere. Se un progetto non viene restituito dal Presidente entro dieci giorni (escluse le domeniche) da che gli è stato presentato, esso diventa legge come se lo avesse firmato, a meno che il Congresso aggiornandosi non ne impedisca la restituzione, nel quale caso diventa legge.

Le tre ultime sezioni dell'articolo I concernono le attribuzioni del Congresso. Sua funzione preminente è quella di fare le leggi nelle materie di ordine generale, in quelle che riguardano i rapporti degli Stati tra di loro e dell'Unione con l'estero, mentre le legislature dei vari Stati hanno il diritto di legiferare in tutte le materie di carattere interno (polizia, municipi, persone, beni, diritti personali, contratti, educazione morale, commercio, navigazione interna, confessioni religiose).

La SEZIONE 8. elenca i provvedimenti legislativi riservati al Congresso. Esso ha il potere di

«imporre e percepire in tutto il territorio tasse, diritti, imposte e contribuzioni indirette; di pagare i debiti e di provvedere alla difesa comune e al benessere generale; di contrarre prestiti, di regolare il commercio con l'estero e tra i vari Stati; di stabilire una norma uniforme di naturalizzazione e leggi uniformi in materia di fallimento; di battere moneta; di punire i contraffattori dei titoli e della moneta; di stabilire uffici e comunicazioni postali; di assicurare ad autori ed inventori per un determinato periodo il diritto esclusivo ai loro scritti ed invenzioni; di costituire tribunali di grado inferiore alla Corte suprema; di dichiarare la guerra; di formare e mantenere eserciti senza però stanziare fondi per un periodo superiore a due anni; di creare e mantenere una marina; di provvedere ad organizzare, armare e disciplinare la Milizia e a disporre di quella parte di essa che può essere adibita al servizio degli Stati Uniti, riferendo ai rispettivi Stati la nomina degli ufficiali e delle autorità per il suo addestramento secondo il metodo stabilito dal Congresso; di fare infine tutte le leggi per mettere in esecuzione i suddetti poteri e tutti gli altri demandati dalla Costituzione al Governo degli Stati Uniti, ai suoi dipartimenti e uffici...».

Nel 1913, col XVI emendamento è stato dato al Congresso il potere di imporre anche una tassa sul reddito mobiliare (income tax).

La SEZIONE 9. enumera invece i provvedimenti sui quali il Congresso non può legiferare: gli è inibito di sospendere l'habeas corpus, di approvare progetti che pongano fuori legge i condannati di alto tradimento;

«approvare leggi retroattive; imporre tasse personali se non in proporzione della popolazione; imporre tasse per merci importate da uno degli Stati; concedere preferenze in materia commerciale e fiscale ai porti di uno Stato in confronto di un altro; erogare fondi per spese non autorizzate con legge; concedere titoli nobiliari».

Ma la determinazione delle materie riservate alla legislazione confederale non sarebbe stata sufficiente ad impedire le eventuali interferenze della legislazione dei singoli Stati. Perciò la SEZIONE 10. ha disposto che

«nessuno Stato può concludere trattati, alleanze o confederazioni; emettere moneta e carta moneta; dare corso

legale per pagamento di debiti a moneta diversa dall'oro e dall'argento; approvare un progetto di *attainder* o una legge retroattiva o che disconosca le obbligazioni risultanti da contratti o concedere titoli di nobiltà».

E' necessario poi agli Stati il consenso del Congresso quando si tratti di « far gravare imposte o diritti sulle importazioni od esportazioni, di stabilire diritti di tonnellaggio, mantenere truppe o navi da guerra in tempo di pace; concludere accordi o convenzioni con un altro Stato o con una potenza straniera o impegnarsi in guerra ».

Stabilito così il potere legislativo e determinati i suoi limiti, la Costituzione passa a regolare nell'articolo II il potere esecutivo.

ARTICOLO II.

SEZIONE 1. — Il potere esecutivo sarà demandato ad un Presidente degli Stati Uniti di America. Egli durerà in carica quattro anni ed insieme col Vice Presidente, nominato per ugual periodo di tempo, sarà eletto nel modo seguente:

Ciascuno Stato nel modo che sarà determinato dalla propria Legislatura nominerà un numero di elettori uguale al numero totale dei senatori e dei rappresentanti a cui lo Stato ha diritto nel Congresso ma nessun senatore o rappresentante o nessuna persona che ricopra un ufficio onorario o retribuito sotto l'autorità degli Stati Uniti sarà nominato elettore.

La Sezione continua stabilendo il modo di elezione che è stato però così modificato nel 1804 dal XII emendamento. Gli elettori — la cui data di nomina è stabilita dal Congresso — si riuniscono nei rispettivi Stati e nel medesimo giorno stabilito dal Congresso per tutti gli Stati, procedono contemporaneamente a due votazioni separate per il Presidente e il Vice Presidente, trasmettendo i risultati in piego sigillato al Presidente del Senato degli Stati Uniti, che procede poi allo spoglio in presenza del Senato e della Camera dei rappresentanti. Se nella votazione per il Presidente nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza assoluta, allora la Camera dei rappresentanti procede subito alla votazione di ballottaggio tra i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, avendo la rappresentanza di ogni Stato un solo voto. Se la Camera non elegge il Presidente prima del 20 gennaio (XX emendamento del 1933) assume le funzioni di Presidente il Vice Presidente come nel caso di morte e di altra incapacità costituzionale del Presidente. Quanto al Vice Presidente, se nell'elezione nessuno ha raggiunto la maggioranza, è il Senato che lo elegge tra i due candidati alla Vice Presidenza che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

I requisiti per l'eleggibilità del Presidente sono: 35 anni di età; residenza da 14 anni negli Stati Uniti; cittadinanza per nascita. Egli assume l'ufficio; retribuito con una indennità fissa, il 20 gennaio (emendamento XX del 1933) previo giuramento (o affermazione) di eseguirlo fedelmente e di salvaguardare, proteggere e difendere la costituzione con la sua migliore capacità.

Le altre tre sezioni dell'articolo concernono le attribuzioni del Presidente e la sua responsabilità.

SEZIONE 2. — Il Presidente sarà il comandante in capo dell'esercito e della marina degli Stati Uniti e della milizia dei vari Stati, quando essa sia chiamata al servizio attivo degli Stati Uniti; egli può richiedere il parere per iscritto del funzionario principale in ciascuno dei dipartimenti esecutivi su ogni materia che riguarda i compiti dei loro rispettivi uffici ed avrà il potere di concedere amnistie e grazie per offese contro gli Stati Uniti, ad eccezione dei casi di messa in stato di accusa (*impeachment*).

Egli avrà il potere, su parere e col consenso del Senato, purchè siano d'accordo i due terzi dei senatori presenti, di concludere trattati e nominerà, su parere e col consenso del Senato, ambasciatori, altri pubblici ministri e consoli, i giudici della Suprema Corte e tutti gli altri fun-

zionari degli Stati Uniti alla cui nomina non sia qui provveduto in altro modo e che sarà stabilita con legge. ma il Congresso può con legge demandare la nomina dei funzionari inferiori, ritenuti capaci, al solo Presidente, alle Corti di giustizia o ai capi dei Dipartimenti.

Il Presidente avrà il potere di ricoprire i posti che si rendessero vacanti durante l'intervallo delle sessioni del Senato per assicurare il funzionamento di Commissioni che cesseranno dalle funzioni alla fine della loro prossima sessione.

SEZIONE 3. — Egli informerà periodicamente il Congresso della situazione dell'Unione e raccomanderà ad esso di prendere in considerazione i provvedimenti che egli ritenga necessari e convenienti; può convocare in casi straordinari entrambe le Camere o una di esse, e, nel caso di disaccordo circa la data di aggiornamento, può fissare egli stesso l'epoca che più ritenga conveniente; egli riceverà ambasciatori ed altri pubblici ministri; curerà che le leggi siano fedelmente eseguite e affiderà incarichi a tutti i funzionari degli Stati Uniti (29).

SEZIONE 4. — Il Presidente, il Vice Presidente e tutti i funzionari civili degli Stati Uniti sono rimossi dall'ufficio in seguito a messa in stato di accusa (*impeachment*) e a riconosciuta colpevolezza di tradimento, concussione o di altri gravi delitti e misfatti.

Come risulta da queste disposizioni, non esiste negli Stati Uniti un governo di gabinetto perchè i Segretari di Stato, cioè i ministri, capi dei dieci dipartimenti (Ministeri) del potere esecutivo, sono nominati e revocati dal Presidente col consenso del Senato sono cioè semplici e pi amministrativi che rispondono dei loro atti soltanto verso di lui e da lui ricevono le direttive della politica. Si ha cioè il sistema di governo presidenziale che tuttavia mai è sboccato in un governo autoritario od estraneo alle correnti dell'opinione pubblica, perchè un limite ai poteri del Presidente è insito nello stesso ordinamento federale.

Interprete e custode della costituzione, freno e controllo alle eventuali offese dei poteri pubblici contro la libertà è il potere giudiziario, che la Costituzione passa a disciplinare nello

ARTICOLO III.


SEZIONE 1. — Il potere giudiziario degli Stati Uniti è affidato ad una Corte Suprema e a quelle Corti inferiori che il Congresso può di volta in volta decretare e costituire. I giudici, sia della Corte Suprema sia delle Corti inferiori, eserciteranno le loro funzioni finchè avranno un buon contegno (*good behavior*) e riceveranno a date fisse per il loro servizio una retribuzione che non sarà diminuita finchè ricoprono la carica.

SEZIONE 2. (con l'XI emendamento). — Il potere giudiziario si estenderà a tutte le questioni in diritto e in fatto nascenti dalla presente Costituzione, dalle leggi degli Stati Uniti, dai trattati conclusi o che saranno conclusi sotto la loro autorità; a tutte le questioni che riguardino ambasciatori, altri pubblici ministri e consoli; a tutte quelle relative all'Ammiragliato e alla giurisdizione marittima; alle controversie nelle quali gli Stati Uniti siano parte — alle controversie tra due o più Stati —; tra i cittadini di differenti Stati; tra i cittadini dello stesso Stato che reclamino terre in virtù di concessioni di altri Stati.

In tutti i casi riguardanti ambasciatori, altri pubblici ministri e consoli e quelli in cui uno Stato sarà parte, il giudizio è devoluto alla Corte Suprema. In tutti gli altri casi su menzionati la Corte sarà giudice di appello in diritto e in fatto, con le eccezioni e le norme che il Congresso stabilirà.

Tutti i delitti, eccettuati i casi di stato di accusa (*impeachment*) saranno giudicati da una giuria e il processo avrà luogo nello Stato dove il delitto sia stato commesso; ma quando non sia stato commesso entro uno Stato, sarà celebrato in quel luogo o in quei luoghi che saranno designati con legge dal Congresso.


(continua a pag. 22)



I 48 STATI DELLA CONFEDERAZIONE

Ogni potere è diviso dagli altri; ma il Presidente è Capo dello Stato e Capo del Governo. - L'iniziativa legislativa non spetta al Presidente, che ha soltanto potere di raccomandazione. Spetta, invece, al Congresso che fa esercitare su sollecitazioni di organizzazioni sindacali, commerciali, industriali, civili (quali, la A.F.L. e il C.I.O., la Camera di Commercio degli S.U., la Lega degli Industriali e simili)

SCHEMA FUNZIONALE DELLA COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA - II



Il Presidente essendo capo del partito prevalente nel Paese e nelle due Camere del Congresso, ha una solida base e può realizzare un indirizzo politico unitario. Se però l'indirizzo diviene troppo di partito, interviene la Corte Suprema Federale ad interromperlo ed a ricondurlo alla ortodossia costituzionale e democratica.

ALLA RADIO

La costituzione provvisoria dell'Italia

Come abbiamo dato notizia nel fascicolo 5 dello scorso anno, l'Associazione nazionale per gli studi politici e costituzionali ha organizzato un secondo (1) ciclo di radioconversazioni dedicato ai problemi della Costituente.

Il ciclo è stato aperto dall'on. Ivanhoe Bonomi, ex Presidente del Consiglio, con la radioconversazione tenuta la sera del 14 gennaio, dal microfono di Roma Monte Mario, della quale pubblichiamo il testo che ci ha cortesemente concesso.

La prossima sarà tenuta dal prof. Carlo Arturo Jemolo, il 21 gennaio, alle 21.20, dalla stazione di Roma Santa Palomba, su Costituenti 1946.

L'Associazione Nazionale per gli studi politici e costituzionali, si propone di dedicare questo nuovo ciclo di radioconversazioni ai problemi della Costituente.

Per questo occorre che, in via preliminare, il pubblico conosca come si è giunti all'impegno della Costituente e quali sono i compiti dell'assemblea che il Paese dovrà eleggere prossimamente.

E' noto che il Governo italiano, rifugiatosi nel Mezzogiorno d'Italia dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, promise in diverse occasioni che il Paese sarebbe stato posto nella possibilità di adottare le forme istituzionali che reputasse più convenienti. Questa promessa era conforme al desiderio delle popolazioni, vivamente agitate e divise sul problema istituzionale, e conforme altresì al desiderio delle Nazioni Unite che intendevano superare il punto morto della crisi italiana rimettendo al Paese la decisione del suo destino.

Senonchè il ministero Badoglio non si prospettava ancora la necessità di una vera assemblea costituente incaricata di dare una nuova carta costituzionale all'Italia. Lìgò ancora al vecchio Statuto albertino, esso aveva sciolto la Camera dei fasci e delle corporazioni prendendo impegno — in conformità alle prescrizioni statuta-

rie — di farne eleggere un'altra nei quattro mesi successivi. Ma è evidente che questa nuova Camera, ancorchè si fosse potuta eleggere nel termine prescritto, non avrebbe avuto poteri costituenti. Avrebbe potuto, secondo la prassi costante, modificare qualche norma statutaria, sempre però in collaborazione col Senato, ma non avrebbe avuto poteri tali da modificare radicalmente le forme istituzionali. Se si fosse arrogata un tale compito sarebbe parsa subito un'assemblea rivoluzionaria esorbitante dalla sua funzione legislativa.

Per questo il Governo Badoglio, giunto a Roma nel giugno 1944, non poteva — sebbene avesse già nel suo seno il Togliatti ed altri rappresentanti dei sei partiti — interpretare i postulati del Comitato Centrale di liberazione nazionale che aveva da molti mesi funzionato clandestinamente a Roma sotto la mia presidenza. Quel Comitato aveva posto come esigenza inderogabile per una effettiva tregua istituzionale l'impegno legislativo per un'assemblea costituente con pieni poteri, nonchè per una straordinaria attribuzione di poteri al Governo, che avrebbe retto lo Stato, e per un periodo di tempo abbastanza lungo, prima della convocazione dei comizi elettorali.

Formatosi a Roma il mio primo Gabinetto, e trasferitosi per volontà degli alleati a Salerno, è parso subito necessario procedere alla emanazione di una specie di costituzione provvisoria che permettesse di governare nell'intervallo fra l'effettiva sospensione dei due pilastri dello Statuto Albertino (Camera e Senato) e la futura assemblea costituente reclamata dal Paese.

Questa costituzione provvisoria, per attuare la quale si adottò, come discutibile espediente legislativo, la forma del decreto-legge, è racchiusa nei pochi articoli del decreto 25 giugno 1944, ch'è certamente l'atto più importante, dal punto di vista costituzionale, dopo lo Statuto albertino *octroyé* nel 1848.

Il primo articolo di quel decreto consacra l'impegno di convocare, dopo la liberazione del territorio nazionale, una assemblea eletta a suffragio universale diretto e segreto perchè deliberi la nuova costituzione dello Stato. Tale norma ha una portata innovatrice di cui la grande massa degli italiani non si è resa ancora conto. Con quell'articolo il vecchio Stato italiano è posto *sub iudice*. Monarchia, Senato, Camera, garanzie costituzionali, in una parola tutto lo Statuto albertino nel cui nome si è fatta l'unità nazionale, è rimesso in discussione e il popolo italiano ha il potere di mutarlo da ci-

ma a fondo. Nella storia costituzionale dell'Europa moderna è questo uno dei provvedimenti legislativi più audaci. Con esso uno Stato, che ha quasi un secolo di vita, rinuncia alla sua legittimità per assoggettarsi al giudizio, qualunque esso sia, del paese.

Affermata la precarietà delle attuali istituzioni, le quali per il fatto che si assoggettano al giudizio popolare non sono più definitive e intangibili, era logico si dovesse modificare l'antico giuramento di fedeltà alle vigenti istituzioni. L'articolo terzo del decreto provvede infatti a modificare per i membri del Governo la formula del giuramento ridotta ad un impegno di rispettare fino alla Costituente la tregua istituzionale.

Quanto al problema del potere legislativo esso veniva affrontato con la stessa audacia con cui si era affrontato il problema delle forme istituzionali.

Poichè la Camera fascista era stata disciolta nè si poteva ricomporre una nuova Camera secondo una nuova legge elettorale durante l'occupazione straniera di gran parte del territorio italiano, e poichè il Senato non poteva, come non può, legiferare da solo, nè era, per le sue origini e per la sua composizione, in grado di sostituirsi alla Camera vacante, non restava che affidare al Governo il potere di fare le leggi. Questo è il significato profondamente innovatore dell'articolo 4 del decreto 25 giugno 1944, per il quale il Governo ha il potere di deliberare non decreti-legge sempre subordinati alla successiva approvazione parlamentare, ma leggi definitive, cioè decreti legislativi, che vengono sanzionati e promulgati dal Luogotenente Generale, e ciò finchè non si sia costituito un nuovo Parlamento e questo non abbia cominciato a funzionare.

Tale il contenuto della costituzione provvisoria del giugno 1944 destinata a durare finchè l'assemblea costituente non avrà deliberata la nuova Carta costituzionale o almeno finchè con nuove leggi non si sia provveduto alla sua sostituzione.

Resta ora a chiarire le funzioni della assemblea costituente così come risultano dal testo dell'articolo primo del decreto in esame.

Tale testo dice in sostanza che le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che, a tal fine, eleggerà un'assemblea costituente incaricata di dare una nuova costituzione allo Stato. Dunque è chiaro che la scelta delle forme istituzionali è deferita alla Costituente, la quale, nel deliberare la nuova Carta costituzionale, deciderà della forma dello Stato.

Ciò ha una notevole importanza, perchè significa che la legge vigente (ed è per questo che essa suscitò tanto appassionato dibattito al momento della sua formulazione) esclude il ricorso al *referendum preventivo* ed affida all'assemblea eletta, senza che il problema istituzionale sia pregiudicato da altra precedente manifestazione popolare, la scelta fra monarchia e repubblica.

Ho detto *referendum preventivo*
(Continua a pag. 21)

(1) — Il primo ciclo — dedicato ai problemi elettorali — si è svolto nei mesi di ottobre-dicembre dello scorso anno. Le radioconversazioni sono state pubblicate nei primi quattro fascicoli di questo Bollettino.

Per la esatta intelligenza del problema e per comodità del lettore, riproduciamo gli articoli 1, 2 e 3 del D. L. Lgt. 25 giugno 1944, n. 151:

Art. 1. - Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato.

I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 2. - E' abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 175, con cui venne dichiarata chiusa la sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni.

Art. 3. - I Ministri e Sottosegretari di Stato giurano sul loro onore di esercitare la loro funzione nell'interesse supremo della Nazione e di non compiere, fino alla convocazione dell'Assemblea Costituente, atti che comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale.

IL PROBLEMA REGIONALE

Statuto della Regione Siciliana

Pubbllichiamo il testo integrale del progetto di Statuto della Regione Siciliana approvato dalla Consulta regionale il 23 dicembre 1945.

Art. 1. — La Sicilia, con le isole Eolie, Ustica, Egadi, Lampedusa, Pelagie, Linosa, Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato Italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

La città di Palermo è capoluogo della Regione.

TITOLO I.

Organi della Regione

Art. 2. — Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente regionali. Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

Sezione I.

Assemblea Regionale

Art. 3. — L'Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.

I Deputati rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni.

La nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta scadenza.

Art. 4. — L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

Art. 5. — I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

Art. 6. — I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

Art. 7. — I Deputati hanno il diritto d'interpellanza, d'interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

Art. 8. — Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per

persistente violazione del presente statuto.

Il decreto di scioglimento dev'essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.

L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.

Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

Sezione II.

Presidente Regionale e Giunta Regionale

Art. 9. — Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti dei Deputati.

La Giunta regionale è composta dal Presidente regionale e degli Assessori. Questi sono preposti dal Presidente regionale a singoli rami dell'Amministrazione.

Art. 10. — Il Presidente regionale in caso di sua assenza od impedimento è sostituito dall'Assessore da lui designato.

Nel caso di dimissioni, incapacità, o morte del Presidente regionale, il Presidente dell'Assemblea convocherà entro quindici giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente regionale.

TITOLO II.

Funzione degli organi regionali

Sezione I.

Funzioni dell'Assemblea Regionale

Art. 11. — L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti Deputati.

Art. 12. — L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Deputati regionali.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

Art. 13. — Le leggi approvate da l'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale, non sono perfetti, se manca della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia.

Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'art. 29 comma 2, e pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione ».

Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione contenuta nella singola legge o nel suo solo regolamento.

Art. 14. — L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civici;
- d) industria e commercio, sal la disciplina dei rapporti privati;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- f) urbanistica;
- g) lavori pubblici, eccettuato grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- h) miniere, cave, torbiere, salin
- i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
- l) pesca e caccia;
- m) pubblica beneficenza ed opere pie;
- n) turismo, vigilanza alberghera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;

p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;

q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato

r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;

s) espropriazione per pubblica utilità.

Art. 15. — Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana

L'ordinamento degli enti locali ha base nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

Art. 16. — L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti nel presente Statuto

tuto, dalla prima Assemblea regionale.

Art. 17. — Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

- a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) assistenza sanitaria;
- d) istruzione media e universitaria;
- e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
- g) annona;
- h) assunzione di pubblici servizi;
- i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

Art. 18. — L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

Art. 19. — L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

All'approvazione della stessa As-

semblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

Sezione II.

Funzioni del Presidente e della Giunta Regionale

Art. 20. — Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli art. 12; 13 comma 1 e 2; 19 comma 1; svolgono nella regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli art. 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli art. 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

Art. 21. — Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per l'esecuzione di singole funzioni statali.

Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

Art. 22. — La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

TITOLO III.

Organi giurisdizionali della Regione

Art. 23. — Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.

Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

I magistrati della Corte dei Conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.

I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

Art. 24. — E' istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.

L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente

fra lo Stato e la Regione.

Art. 25. — L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

- a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;
- b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

Art. 26. — L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.

Art. 27. — Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli art. 25 e 26, e, in questo ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

Art. 28. — Le leggi dell'Assemblea Regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnare davanti l'Alta Corte.

Art. 29. — L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.

Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dall'impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella «Gazzetta Ufficiale della Regione».

Art. 30. — Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

TITOLO IV.

Polizia

Art. 31. — Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.

Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale congiuntamente al Presidente dell'Assemblea, e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo Centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola, dei funzionari di polizia.

Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

TITOLO V.

Patrimonio e Finanze

Art. 32. — I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Art. 33. — Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro ar-

(Continuazione a pag. 22)

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DI STUDIO

LA COMMISSIONE ECONOMICA

5 Questionari della Sottocommissione per il credito e l'assicurazione

PREMESSA AI QUESTIONARI

I cinque questionari 1-2-3-4-5 sono tra loro strettamente collegati, abbracciando in definitiva un unico problema: quello della direzione e della manovra del credito e degli investimenti, della vigilanza sul credito e sugli investimenti, dei relativi principi ed organi. Essi seguono il più possibile la successione logica in cui si pone il problema nei suoi diversi aspetti. La risposta in un senso ad una domanda di un dato questionario spesso implica che ad altre domande in questionari successivi si possa rispondere soltanto in modo univoco consequenziale alla prima risposta. E' perciò opportuno che nella compilazione delle risposte, siano tenuti presenti tutti cinque i questionari.

Le risposte dovrebbero essere mantenute il più possibile succinte. Condizionata a questa esigenza, l'ampiezza delle risposte deve essere adeguata alla diretta conoscenza che si ha delle singole questioni proposte: trattare più diffusamente le questioni alla cui diretta impostazione e soluzione si ritiene di poter recare un effettivo contributo, perchè già hanno in precedenza formato oggetto di indagini scientifiche, oppure perchè relative ad argomenti di cui si è avuta esperienza immediata. Nel caso in cui si presentino questioni su cui incerto rimane il giudizio, si prega di indicare esplicitamente il proprio dubbio oppure di omettere la risposta.

I questionari possono essere accompagnati, se ne viene sentita l'esigenza, da note esplicative le quali, peraltro, debbono sempre rispondere al requisito della brevità.

Questionario n. 1: Direzione del credito e degli investimenti

1. Deve lo stato attuare una politica attiva del credito e degli investimenti?

2. In particolare ritenete che una politica generale del credito e degli investimenti debba mirare ad attuare nel paese la maggiore occupazione possibile dei fattori produttivi, oppure la stabilità dei prezzi, ecc.? Oppure a quali altri scopi deve mirare la politica del credito e degli investimenti? E' possibile fissare un criterio di precedenza tra i vari scopi che detta politica si deve prefiggere? Quale?

3. Ritenete che una politica generale del credito e degli investimenti possa essere attuata in un sistema di moneta legata all'oro? Oppure in tale caso ci si dovrebbe limitare al mantenimento della parità aurea?

4. Similmente, nel caso di adesione agli accordi di Bretton Woods o di accordi dello stesso tipo, ritenete possibile una politica generale del credito e degli investimenti diretta ad altri scopi, oltre a quello del mantenimento della convertibilità

della moneta e dell'osservanza degli impegni di pagamento nell'ambito delle facilitazioni creditizie previste?

5. Nel caso di moneta inconvertibile e di libertà nei pagamenti internazionali, ritenete che presupposto della politica creditizia e degli investimenti debba ancora essere la stabilità del cambio, e, subordinatamente a questo fine, il perseguimento di altri? Quali e con quale precedenza?

6. Nel caso di moneta inconvertibile e di restrizione sui pagamenti internazionali quali debbono essere i fini della politica generale del credito e degli investimenti? Quale il loro ordine di precedenza?

7. Nell'ambito della politica generale del credito e degli investimenti, qualunque essa sia, ritenete che lo stato debba poter indirizzare, secondo suoi piani e criteri, i finanziamenti degli istituti di credito e gli investimenti verso determinati settori economici o verso determinate regioni?

8. In quali forme la politica generale del credito e degli investimenti e quella di distribuzione del credito e degli investimenti ritenete debbano essere attuate? (Variazioni del saggio dello sconto, politica creditizia dell'istituto di emissione: maggiore o minore larghezza nella concessione del cre-

dito, eventuale obbligo delle banche ordinarie di mantenere delle riserve obbligatorie presso l'istituto di emissione e variazione del limite minimo di queste riserve, limitazioni generali o restrizioni per nuovi investimenti e le nuove emissioni di titoli, ecc., e rispettivamente, per la distribuzione del credito, contingentamenti, saggi preferenziali, divieti, ecc...?)

9. Ritenete opportuno, al fine di evitare disposizioni restrittive o modificazioni del saggio dello sconto od altre misure che potrebbero anche produrre conseguenze nocive che la manovra del credito venga esercitata invece prevalentemente attraverso la gestione delle grandi aziende di credito, banche di interesse nazionale e banche di diritto pubblico, delle quali lo stato già possiede la grande maggioranza delle azioni, quando non siano entomali aventi la figura giuridica di fondazioni?

10. Ritenete che una delle manifestazioni principali della politica generale del credito e degli investimenti debba essere la manovra dei finanziamenti dei lavori pubblici, mediante restrizione dei finanziamenti stessi nelle fasi di ascesa economica ed incremento in quella depressiva?

Oppure ritenete che la politica dei finanziamenti dei lavori pubblici non sia giovevole ed in particolare nel nostro paese possa ostacolare anche nelle fasi di depressione economica l'attività produttiva privata, con essa concorrendo nella domanda di capitali, materie prime e lavoro? Ne siete contrario in senso assoluto? Ed allora ritenete preferibile ad una politica dei lavori pubblici un allargamento delle assicurazioni sociali o l'erogazione di sussidi ai disoccupati?

Oppure ritenete che entro dati limiti debba essere attuata anche nel nostro paese la manovra dei finanziamenti dei lavori pubblici? Quali sono questi limiti? Possono essere chiaramente definiti?

11. Possono essere fissati dei limiti precisi alla politica del credito e degli investimenti? Possono questi limiti essere chiaramente definiti? Quali ritenete che debbano essere?

12. Deve il governo predisporre periodicamente piani generali in merito alla politica generale del credito e degli investimenti ed alla loro distribuzione? Debbono tali piani, anche se compilati nell'ambito dei poteri del governo, essere ap-

provati dagli organi legislativi, almeno nelle loro linee fondamentali?

13. Debbono alcuni principi generali sulla politica del credito e degli investimenti formare oggetto di norme costituzionali?

14. Quali altre proposte e quali altri suggerimenti ritenete di fare in merito alla politica del credito e degli investimenti?

Questionario n. 2: La tutela del risparmio

1. Ritenete sufficiente l'attuale tutela del risparmio? Deve lo stato assumersene più diretta responsabilità? Oltre che a rispondere ad esigenze di carattere generale, ritenete che una maggiore garanzia potrebbe aumentare l'ammontare dei depositi?

2. Con quali mezzi e con quali forme, oltre a quelle che rientrano nella politica generale creditizia e degli investimenti, ritenete che lo stato debba attuare la tutela del risparmio? E' sufficiente la semplice vigilanza sulle aziende di credito? In tal caso quali dovrebbero essere le principali limitazioni all'attività delle banche intese a salvaguardare i depositanti?

3. Debbono le banche assicurare i loro depositi? In tale caso chi dovrebbe assumere l'assicurazione, lo stato od un ente speciale? In quale misura si ritiene che un ente assicurativo potrebbe far fronte a dissesti bancari e fino a quale limite dovrebbe pagare i singoli depositi? L'assicurazione dei depositi non potrebbe indurre gli istituti di credito ad essere meno prudenti ed i depositanti ad essere troppo fiduciosi? Ritenete che i depositanti anche se dovessero sopportare i costi dei premi di assicurazione, siano maggiormente invogliati a depositare le loro disponibilità presso le banche? In caso negativo ritenete possibile trasferire tali costi a carico dei beneficiari dei crediti bancari?

4. Ritenete che lo stato, nel caso di dissesti di istituti di credito, debba sempre garantire il rimborso dei depositi, siano o non siano stati questi assicurati? In caso affermativo, ritenete che debbano essere posti dei limiti di rimborso per singolo deposito e dei limiti complessivi?

5. Ritenete che per una migliore salvaguardia del risparmio si debba accentuare la responsabilità civile e penale degli amministratori e dei dirigenti gli istituti di credito e comminare ad essi pene più severe nel caso di colpa e di trascuratezza? Avete suggerimenti da fare al riguardo? Quale influenza ritenete possa avere tale disposizione sull'ammontare dei depositi?

6. Ritenete che sempre agli stessi fini i bilanci delle aziende di credito debbano essere più dettagliati

in modo che il depositante possa ottenere un'idea più precisa sulla loro liquidità, sugli impegni e sulle specie di operazioni attive? Debbono essere emanate norme al riguardo?

7. Ritenete che il segreto bancario sia una norma da seguire incondizionatamente al fine di garantire il continuo afflussi dei depositi?

8. Ritenete che il principio generale della tutela del risparmio debba essere incluso nella carta costituzionale? Oppure ritenete che tutta la materia sulla tutela del risparmio debba essere disciplinata da legge ordinaria?

9. Quali altri suggerimenti e proposte ritenete di fare in merito alla tutela del risparmio?

Questionario n. 3: Organi di direzione del credito ed investimenti

PREMESSA. — Attualmente la direzione del credito e degli investimenti trovasi in prevalenza nelle mani del ministero del tesoro; ad esso spetta in prima linea di attuare in questo settore dell'economia nazionale le direttive generali del governo. Vi partecipano però pure altri dicasteri, come quello dell'industria e commercio per le nuove emissioni di capitale azionario, ancora quello dell'industria e commercio, quello dell'agricoltura e foreste, ecc., per particolari decisioni di specifico interesse comune o perchè concernenti istituti di credito e finanziamento di comune interesse. Una posizione a sè occupa l'istituto di emissione, posizione che è di dipendenza dal ministero del tesoro e nello stesso tempo di direzione vera e propria del credito, direttamente

Questionario n. 4: Organi esecutivi della politica del credito e degli investimenti e di vigilanza sugli istituti di credito e sul mercato finanziario

PREMESSA. — Con la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, i principali organi esecutivi della politica del credito e degli investimenti e di vigilanza sugli istituti di credito e sul mercato finanziario sono il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia. Il tesoro è infatti al tempo stesso organo direttivo ed esecutivo ed esercita direttamente azione di vigilanza sulle borse valori, sugli istituti di credito a medio e lungo termine, sugli istituti di credito speciale; la Banca d'Italia, a sua volta, è il principale organo di attuazione della politica creditizia, e, per delega del tesoro fissata da legge, è l'organo che di fatto esplica la vigilanza sulle aziende di

conseguente dalla propria attività nel campo del credito.

1. Ritenete che gli attuali organi cui è devoluta la direzione del credito e degli investimenti siano i più idonei e debbano continuare a esplicare questa funzione? Oppure debbono esservi apportate delle modificazioni? Quali sono gli inconvenienti eventualmente riscontrati?

2. In particolare, nell'ambito delle istruzioni generali fissate dal parlamento o dal governo, quale deve essere l'organo superiore che deve provvedere alla direzione del credito e degli investimenti? Il tesoro? La Banca d'Italia? Un comitato di esperti nominati secondo precisi criteri? Con quali criteri? Altri organi governativi? Altri ancora? Oppure il tesoro o la Banca d'Italia assistiti da un comitato di esperti? In questo caso in quale grado il parere del comitato dovrebbe vincolare l'azione del tesoro o della Banca d'Italia?

3. Deve lo stesso organo sovrintendere al credito ordinario, al credito mobiliare ed al mercato finanziario? Oppure debbono esservi preposti organi distinti? Quali?

4. Nel caso che l'organo o gli organi superiori non siano il ministero del tesoro od altro ministero deve essere precisata la loro responsabilità rispetto al governo ed eventualmente rispetto al parlamento?

5. Ritenete che nella carta costituzionale debbano essere indicati i compiti dell'organo o degli organi incaricati della direzione del credito e degli investimenti? Oppure ritenete che tutta questa materia debba essere disciplinata dalla legge ordinaria?

6. Quali altri suggerimenti ritenete di fare in merito agli organi di direzione del credito e degli investimenti?

credito (banche, casse di risparmio, casse rurali ed artigiane, ecc.). In questo campo spetta però sempre al tesoro la facoltà di disporre dirette ispezioni avvalendosi di personale proprio; è poi di competenza del tesoro l'emanazione di provvedimenti legislativi regolamentari e ministeriali riguardanti l'organizzazione, l'approvazione degli statuti, la nomina degli organi amministrativi e dei dirigenti delle aziende di credito.

La linea di demarcazione dei compiti che per legge debbono ritenersi di competenza della Banca d'Italia, pur sempre nella forma di delega, non è ben definita, ciò anche in seguito al prescritto intervento del tesoro per provvedimenti

di minore importanza concernenti l'amministrazione delle aziende. E' probabile, pertanto, che, rimanendo l'attuale ordinamento, la questione dovrà essere nuovamente posta nei seguenti termini: delega alla Banca d'Italia dei compiti di vigilanza e di disciplina delle aziende di credito, mediante il diretto esercizio delle facoltà discrezionali già dell'Ispettorato (decisioni, autorizzazioni, nulla osta, limitazioni) sotto la sorveglianza generale del tesoro, ed intervento diretto del tesoro soltanto per l'emanazione di norme generali o per disposizioni particolari sui grandi istituti di credito; oppure creazione nel seno del ministero del tesoro di un organo simile al soppresso Ispettorato.

1. Ritenete che gli attuali organi esecutivi della politica del credito e degli investimenti e di vigilanza sugli istituti di credito e sul mercato finanziario siano i più idonei e debbano continuare ad esplicare questa funzione? Oppure debbono esservi apportate delle modificazioni? Quali sono gli inconvenienti eventualmente riscontrati?

Vi sono disposizioni tecniche o procedure nell'ambito della vigilanza sul credito e sugli investimenti, che ritenete superate, inefficienti o nocive? Quali sono e per quali motivi? Quali altre eventuali disposizioni tecniche avete da suggerire?

(Limitarsi a norme e disposizioni d'ordine generale, non di dettaglio o secondarie).

2. In particolare l'azione esecutiva e quella di vigilanza sulle aziende di credito, sugli istituti di credito a medio e a lungo termine, sugli istituti di credito speciale, sul mercato finanziario e sulle borse valori, deve essere affidata allo stesso od agli stessi organi che sono investiti dei compiti di direzione del credito e degli investimenti, oppure ad altri organi? Quali?

3. Nel caso in cui il tesoro od altri organi superiori, mancanti di uffici periferici, siano investiti della vigilanza del credito, ritenete che questa funzione sia da essi esplicata direttamente, valendosi delle dipendenze della Banca d'Italia, oppure ritenete più opportuno che questa funzione sia delegata alla Banca d'Italia col compito di emanare pure i relativi provvedimenti, riservandosi gli organi superiori soltanto la sorveglianza generale sull'attuazione della funzione stessa da parte della Banca d'Italia?

4. Nel caso in cui riteniate che il tesoro o gli altri organi investiti della vigilanza del credito debbano esplicare questa funzione direttamente e valersi delle dipendenze della Banca d'Italia per la loro attività periferica, quali sono i vantaggi che a vostro avviso compensano l'inconveniente della duplicazione burocratica? Dato, infatti, che la Banca d'Italia per motivi di coordinamento e di indirizzo delle sue

dipendenze deve pur avere un suo ufficio centrale, il quale verrebbe a svolgere presso a poco la stessa attività del tesoro o di quell'altro organo che eventualmente fosse investito dei compiti di vigilanza, si ripeterebbero gli stessi inconvenienti lamentati quando esisteva l'Ispettorato del credito.

5. Nel caso che il tesoro od altro organo deleghi alla Banca d'Italia i compiti della vigilanza, ritenete che questi debbano estendersi per uniformità di azione a tutti gli istituti di credito a breve, a medio e a lungo termine ed agli istituti di credito speciale, o soltanto agli istituti di credito a breve termine (aziende di credito)? In quest'ultimo caso per quali motivi ritenete di affidare alla Banca d'Italia soltanto la vigilanza su determinati settori del credito e mantenere presso il tesoro o gli altri organi superiori la vigilanza sugli altri. Di quali uffici periferici dovrebbero eventualmente avvalersi per questi settori il tesoro o gli altri organi superiori?

Questionario n. 5: Istituto di emissione

PREMESSA. — La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico, avente un capitale di 300 milioni di lire, rappresentato da quote di partecipazione. Le quote sono nominative e possono essere possedute soltanto dalle casse di risparmio (attualmente ne detengono la maggioranza), dagli istituti di credito di diritto pubblico e dalle banche di interesse nazionale, dagli istituti di previdenza e di assicurazione.

Le principali operazioni della Banca d'Italia sono: il sconto di cambiali, le anticipazioni su titoli, lo sconto di buoni del tesoro e note di pegno, gli investimenti in titoli dello stato o garantiti dallo stato.

1. Deve permanere l'attuale figura giuridica della Banca d'Italia oppure dev'essere modificata verso la statizzazione o verso la riprivatizzazione? Per quali motivi?

2. Deve permanere l'attuale divieto dello sconto diretto di cambiali ai privati?

3. Il solo sconto alle aziende di credito è effettivamente efficace ai fini del controllo del mercato dei prestiti?

4. La facoltà di fare anticipazioni ai privati è opportuno che sia mantenuta? Si dimostra efficace quale calmiera del credito erogato dalle banche ordinarie?

5. E' attuabile in Italia una manovra del credito mediante operazioni di acquisto e di vendita di titoli da parte dell'istituto di emissione? (Politica del mercato aperto)? In quali forme e con quali modalità ed entro quali limiti?

6. E' possibile ed è opportuno obbligare le banche a costituire pres-

6. Ritenete che alla Banca d'Italia dovrebbero essere delegati pure i compiti di vigilanza sul mercato finanziario e sulle borse valori? Oppure siete di avviso contrario? Quali sono i motivi nell'uno e nell'altro caso?

7. Ritenete opportuno che sia istituito uno speciale organo giurisdizionale per la definizione di controversie tra gli istituti o gli enti vigilati e l'organo avente il compito della vigilanza, espliciti esso questa funzione per diretta investitura legislativa o per delega? Quale dovrebbe essere questo organo e come dovrebbe essere costituito? Nel caso in cui si crei un comitato tecnico consultivo per la direzione del credito e degli investimenti, potrebbe questi essere investito pure di tali compiti giurisdizionali?

8. Quali altri suggerimenti e proposte ritenete di avanzare in merito all'ordinamento ed all'attuazione della vigilanza sul credito e sul mercato finanziario e le borse valori?

so l'istituto di emissione una riserva obbligatoria, commisurata ad una determinata percentuale dei loro depositi e conti correnti, e manovrare il credito delle banche attraverso variazioni della percentuale stessa? In caso affermativo tali riserve possono essere investite dall'istituto di emissione? In quali impieghi? Debbono essere garantite nel modo e nella misura prescritti per i biglietti?

7. Quali riflessi potrebbe avere sull'elasticità della circolazione l'eventuale ripristino della facoltà per le banche di credito ordinario di esercitare anche il credito industriale a medio termine?

8. Deve il limite massimo di ricorso del Tesoro al credito dell'istituto di emissione essere non soltanto fissato con legge, bensì pure eventualmente modificato soltanto in forza di altra legge, anche se il governo sia stato investito dal parlamento di poteri straordinari? Nel caso poi in cui non venga fissato dalla nuova legge alcun nuovo limite, oppure il limite nuovo sia notevolmente superiore al precedente, è opportuno che il parlamento faccia una solenne dichiarazione nella quale siano esplicitamente espresse le gravi ragioni che motivano il provvedimento e ne siano pure indicate le conseguenze?

9. Data la sua funzione di interesse pubblico, è necessario che la Banca d'Italia segua nella sua gestione criteri privatistici (nel senso che debba preoccuparsi in ogni caso dell'equilibrio fra costi e ricavi) oppure si può consentire che essa agisca con maggiore elasticità, an-

(Continuazione a pag. 24)

Il 25 di questo gennaio si compiranno sei mesi dall'avvento al potere dei laburisti in Gran Bretagna. L'avvenimento — come è stato ripetutamente notato — è, per più aspetti, di portata storica.

La storia riassuntiva e l'esame analitico delle elezioni che lo hanno formalmente determinato, ha, crediamo, grande interesse per i nostri lettori. L'una e l'altro sono stati fatti dal Times in una recentissima pubblicazione, una vera e propria guida alla Camera dei Comuni (House of Commons 1945 - London: The Times Office, Printing House Square, E. C. 45/net.).

Ne facciamo qui un compendio.

I - COME SI È GIUNTI ALLE ELEZIONI

Il "vecchio", Parlamento e il Governo di coalizione.

Le elezioni generali del 1945 si sono svolte il 5 luglio. Non meno di tre settimane dopo ne è stato conosciuto il «drammatico» risultato. Questo lungo intervallo è stato reso necessario dal tempo occorso per la raccolta, il trasporto ed il computo dei voti dei militari in servizio oltremare.

Pertanto, i risultati delle elezioni sono stati proclamati il 26 luglio.

Allorché il vecchio Parlamento è stato sciolto, i conservatori disponevano di 358 seggi, i laburisti di 164. Le nuove elezioni hanno rafforzato la posizione del Partito Laburista a 393 deputati e ridotto la rappresentanza del Partito Conservatore a 198 deputati. Su un totale di 640 membri della Camera dei Comuni, il Partito Laburista ha raggiunto una maggioranza autonoma di 146 seggi sopra tutti gli altri partiti e gruppi in coalizione. Ciò significa che esso è in rapporto di 2 a 1 con l'opposizione. La «disfatta» di Churchill così immediatamente dopo la fine della guerra europea «ha fatto attonito il mondo». «Ma è stata presa con calma qui in Inghilterra e da nessun altro più filosoficamente che da Churchill stesso».

Churchill è stato al potere quale Primo Ministro, Primo Lord del Tesoro e Ministro della Difesa, dal 10 maggio 1940 al 23 maggio 1945, come Capo del Governo di coalizione e successivamente, fino al 25 luglio 1945, come capo del nuovo Gabinetto (conservatore). «Non vi erano state elezioni generali dal 1935 e la grande svolta a sinistra alla fine di una guerra che ha lasciato l'Europa sconvolta ed esausta ha rappresentato lo sfogo di orientamenti e di aspirazioni che hanno fermentato per quasi un decennio».

Il Parlamento sciolto il 15 giugno 1945 è stato il 37° Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord; era stato eletto il 14 novembre 1935. Prima che raggiungesse il suo termine legale — 5 anni — l'Inghilterra era già in guerra ed anzi minacciata di invasione. Nei giorni neri seguiti alla disfatta della Francia, non si pensò neppure ad indire le elezioni ed il Parlamento è stato prorogato di anno in anno fino alla fine della guerra. Al momento del suo scioglimento, il Parlamento aveva seduto, a far tempo dal giorno della sua prima

ELEZIONI DA VICINO

riunione, per 9 anni, 6 mesi e 20 giorni. Esso è durato oltre 20 mesi più che il parlamento della guerra 1914-18 e più di ogni altro dall'epoca del Lungo Parlamento della Restaurazione, che restò in funzione dal 1661 al 1679.

Il Governo di coalizione è durato soltanto 15 giorni ancora dopo la fine della guerra in Europa. La scomparsa della minaccia del pericolo esterno determinò a sua volta la scomparsa dello stimolo a quella unanimità politica che aveva sostenuto il Governo nella sua vita. Già parecchi mesi prima, in relazione al peggioramento della situazione tedesca ed al fatto che risultava ormai chiaro che la sconfitta della Germania era certa, le forze politiche da lungo tempo latenti si rivelarono. Il Partito Laburista decise ed annunciò che allorché si sarebbe trattato di eleggere il nuovo Parlamento, avrebbe combattuto la sua lotta elettorale come partito libero da vincoli e sul suo proprio programma. Eguale decisione prese il Partito Liberale. Churchill — nuovo leader del Partito Conservatore — se ne rammaricò, ma mostrò di accettare l'inevitabile, data la dichiarazione fatta dagli altri partiti della loro futura politica. Nell'ottobre 1944 egli aveva detto ai Comuni che vedeva chiaramente che «non sarebbe stato legittimo prorogare il Parlamento dopo la fine della guerra con la Germania» ed aveva aggiunto che «a meno che tutti i partiti non decidano di mantenere la coalizione fino alla sconfitta del Giappone, dobbiamo guardare alla fine della guerra contro il nazismo come al punto che fisserà la data delle elezioni generali».

Le alternative di Churchill

Il Parlamento avrebbe dovuto restare in funzione fino al novembre 1945, ma deputati di tutti i partiti, compreso il Conservatore, manifestarono l'avviso che il Parlamento non poteva continuare oltre. Churchill iniziò le conversazioni con i colleghi del Gabinetto. I ministri laburisti si dichiararono disposti a mantenere la coalizione fino alla fine dell'autunno, allorché il Parlamento sarebbe in ogni caso finito, dato che non sarebbe stato preso un provvedimento di proroga. L'unico punto in discussione era quello se fosse meglio porre subito termine alla coalizione ed indire le elezioni per l'estate o mantenerla per pochi mesi ancora e quindi rimandare le elezioni all'autunno. Alcuni soltanto dei ministri conservatori premevano per la prima soluzione, mentre i ministri liberali ed i laburisti sostenevano vigorosamente la seconda. Laburisti e liberali ritenevano che le elezioni in autunno fossero preferibili per il fatto che le nuove liste elettorali sarebbero state molto più complete in ottobre che in maggio; che un ritardo di pochi mesi avrebbe consentito a molti elettori ed elettrici alle armi di votare in patria dopo il congedamento e che gli stessi avrebbero avuto maggior tempo per approfondire i programmi elettorali. Insinuavano inoltre che i conservatori premevano per elezioni «precipitose» allo scopo di sfruttare immediatamente dopo la vit-

Storia ed analisi

toria, l'immenso prestigio di Churchill come leader della nazione in guerra. I conservatori dal canto loro ribattevano che né i ministri laburisti né quelli liberali avevano chiaramente manifestato la loro intenzione di mantenere in vita la coalizione per parecchi mesi dopo la fine della guerra europea; e che il loro desiderio in tal senso non era affatto motivato dagli argomenti apparentemente avanzati, bensì dalla paura che le elezioni nell'estate sarebbero state molto meno vantaggiose per loro che le elezioni in autunno. La tensione tra i partiti aumentava e apparve dubbio che la Coalizione potesse, comunque, resistere fino all'autunno.

L'alternativa proposta dal Primo Ministro ai partiti Laburista e Liberale non era tra le elezioni in estate e le elezioni in autunno, ma tra le elezioni in estate e il mantenimento della coalizione governativa e del Parlamento fino alla fine della guerra contro il Giappone.

Scambio di lettere

Churchill avanzò questa proposta in una lettera indirizzata il 18 maggio ai leaders dei partiti partecipanti al Governo. Sebbene il loro partito fosse d'opinione contraria, si seppe che alcuni ministri laburisti erano favorevoli a mantenere la coalizione fino alla fine della guerra contro il Giappone. Nella sua lettera a Clement Attlee, Churchill si richiamò alla offerta dei ministri laburisti di continuare la coalizione fino all'autunno e si espresse nel senso che dopo matura riflessione egli si era convinto che simile proposta non tornava di pubblico interesse. L'unione dei partiti non doveva infatti funzionare con l'obiettivo di raggiungere una data prestabilita senza alcuna considerazione degli eventi mondiali, bensì per il raggiungimento d'un grande obiettivo nazionale superiore a tutte le divergenze di partito. Osservava inoltre che negli ultimi cinque o sei mesi l'attività del Governo e del Parlamento era stata sempre più influenzata «dal ritenuto approssimarsi delle elezioni generali alla fine della guerra con la Germania» e che questa disposizione psicologica non sarebbe risultata di vantaggio ai pubblici affari fin tanto che questi ne sarebbero stati influenzati. La lettera continuava precisando la proposta di Churchill nel senso che «noi dovremmo fissare un obiettivo comune per la nostra attività comune ed aggiornare la questione della nostra separazione fino al raggiungimento di quell'obiettivo»; la vittoria finale sul Giappone costituiva, per lui, questo obiettivo; inoltre, l'attuazione del piano di protezione sociale, già presentato al Parlamento, poteva costituire frattanto un buon lavoro comune. Churchill si diceva infine conscio del «dovere» di rafforzare ciascuno la propria base politica, attraverso una diretta espressione della volontà popolare; a tal fine, suggeriva di discutere la possibilità di indire un referendum popolare sulla proroga del Parlamento.

La lettera di Churchill giunse ad Attlee mentre il congresso annuale del Partito Laburista si svolgeva a Black-

delle elezioni in GB

pool. Le proposte di Churchill furono esaminate dal Comitato Esecutivo Nazionale del Partito nella riunione del 20 maggio. Attlee rispose quindi a Churchill declinando l'offerta di mantenere in vita la coalizione fino alla fine della guerra contro il Giappone. Attlee ricordò che la necessità di porre fine al Parlamento così a lungo prorogato era stata riconosciuta da tutti i suoi compagni di partito e da nessun altro più enfaticamente che dallo stesso Churchill.

Attlee reiterò gli argomenti in sostegno della preferenza del suo partito per le elezioni in autunno e aggiunse che elezioni « precipitose » quali quelle del 1918, avrebbero dato agio ad immutazioni ed avrebbero scosso l'autorità di qualunque Governo uscito da simili elezioni. Alla offerta di Churchill (continuare la coalizione fino alla fine della guerra contro il Giappone). Attlee oppose che se la guerra fosse durata a lungo, tutte le difficoltà messe in luce da Churchill si sarebbero fatte molto più acute.

La vigorosa attività necessaria alla ricostruzione della economia del Paese avrebbe potuto essere svolta soltanto da un Governo unanime sulle questioni di principio e sulla linea politica. Al contrario, un Governo disunito, tale, cioè, da non essere in grado di esplicitare quella attività, sarebbe stato « un disastro » per il Paese. Attlee ed i suoi compagni di partito non ritenevano possibile accantonare le divergenze politiche ora che l'aspettativa delle elezioni aveva attirato l'attenzione del Paese. « *Garantire un accordo capace di durare a lungo* — aggiungeva Attlee — *non è in mio potere, né, penso, nel Vostro* ».

Per tali motivi, la proposta fatta da Churchill non poteva essere accolta dal Partito Laburista — che, peraltro, avrebbe dato tutto quanto poteva per la guerra contro il Giappone, sia che restasse al Governo o che ne uscisse. Attlee respingeva infine anche la proposta per il referendum, « estraneo » alle tradizioni inglesi e che « è stato anche troppo spesso strumento del nazismo e del fascismo »; esprimeva il desiderio che il Governo di coalizione avesse termine « di buon accordo e senza acrimonia »; si diceva infine sicuro che ciò dipendeva soltanto dal volere di Churchill; riaffermava infine (*I am bound to state*) che la non accettazione delle elezioni in autunno era motivata non dal pubblico interesse ma da interessi di partito.

Sir Archibald Sinclair, leader del Partito Liberale, rispose che questo era pronto a mantenere il Governo di coalizione fino all'autunno, e che, pur preferendo che le elezioni si svolgessero in quell'epoca, avrebbe desiderato discutere con Churchill stesso e con Attlee « la possibilità di preservare la struttura del governo nazionale sotto la guida dello stesso Churchill sino alla fine della guerra contro il Giappone ».

Ernest Brown, a nome del Partito Liberal-Nazionale, accettò le proposte di Churchill ed espresse la speranza che i leaders degli altri partiti sarebbero stati d'accordo.

Ma il rifiuto di Attlee — che ebbe piena ed « entusiastica » approvazione

dal suo partito — fu decisivo.

In una lettera successiva, del 23 maggio, Churchill si rammaricò della risposta negativa di Attlee riguardo alla sua proposta di mantenimento della coalizione sino alla fine della guerra contro il Giappone, e, negata la opportunità di tenere in vita la coalizione stessa fino alle elezioni autunnali, ricordò che la proposta di elezioni immediate era stata originata proprio dal fatto che il Gabinetto di guerra, accogliendo la richiesta di Attlee e dei suoi colleghi, aveva adottato un compromesso, secondo il quale sarebbe stato dato un preavviso di tre settimane della intenzione di sciogliere il Parlamento, fissando al tempo stesso un congruo intervallo per lo svolgimento delle elezioni.

Questa lettera chiuse la corrispondenza ufficiale. Vi è stato però un seguito, nel giugno, per una polemica svoltasi tra Churchill, Attlee e Bevin, originata da talune espressioni alquanto drastiche usate da quest'ultimo nei confronti di Churchill.

Fine della coalizione Nuovo governo conservatore Scioglimento del Parlamento

Churchill rassegnò le dimissioni il 23 maggio, esattamente 5 anni e 13 giorni dall'incarico ricevuto di formare il Governo di coalizione. Ebbe il giorno stesso il reincarico e divenne per la seconda volta Primo Ministro. Contemporaneamente, Churchill chiese al Re di sciogliere il Parlamento. Secondo l'accordo già raggiunto sull'intervallo di tre settimane dal giorno dell'annuncio, il Re autorizzò Churchill ad annunciare lo scioglimento del Parlamento per il 15 giugno. Giorno delle elezioni risultò il 5 luglio.

Churchill formò il nuovo Governo. Egli aveva già detto, due mesi prima, che nel caso la coalizione fosse finita, avrebbe formato un Governo « non di soli conservatori ma con uomini di buona volontà, di qualunque partito, ed anche non di partito, disposti ad assumere l'onere ». In effetti, Churchill dovette necessariamente far leva sul Partito Conservatore. Infatti, nessuno dei ministri laburisti, ed uno soltanto dei liberali (il maggiore *Gwilyn Lloyd George*) aderirono; soltanto il Partito Nazionale-Liberale, alcune eminenti personalità non di partito che già facevano parte del Governo di coalizione, in una con i restanti ex ministri del Partito Laburista Nazionale, offrirono piena collaborazione. L'insediamento del nuovo Gabinetto fu annunciato il 25 maggio. Il precedente ristretto Gabinetto di guerra fu sostituito da un Gabinetto di 16 membri, dei quali, 12 conservatori, 3 non di partito ed 1 liberal-nazionale. Gli altri 24 ministri, — con rango ma non membri del Gabinetto — comprendevano 14 conservatori, 5 non di partito, 3 liberal-nazionali, 1 liberale ed 1 *Law Officer*. (Sir *Walter Monckton*) non membro del Parlamento. Churchill mantenne il Ministero della Difesa e la carica del Primo Lord del Tesoro. Nell'assegnare i minori portafogli, Churchill si giovò largamente dei giovani conservatori, alcuni dei quali avevano notevoli meriti militari.

Dopo la ricostituzione del Governo, il Parlamento tornò a riunirsi il 19 maggio. Nelle tre settimane che seguirono — fino allo scioglimento — il Governo trasformò in leggi quanti più poté dei progetti che erano in corso di approvazione allorché la coalizione venne a cessare. Tra questi, l'Atto sugli assegni familiari. Si rese anche necessario un provvedimento per una dilazione di una settimana — ed in un caso di 15 giorni — in 23 collegi, nei quali le festività locali coincidevano con il giorno fissato per le elezioni.

La campagna elettorale ebbe inizio mentre il Parlamento ancora sedeva e la tensione tra i partiti si manifestò sempre più notevole nei dibattiti e nei rapporti tra ministri ed ex ministri. Questo brusco ritorno alla politica di partito dopo cinque anni di tregua e di politica solidale, destò sorpresa nel Paese e le forme che spesso assunse risultarono più che sgradevoli.

Churchill, Attlee, Laski e una polemica famosa

In pendenza di elezioni il cui risultato non sarebbe stato conosciuto prima di molte settimane, Churchill invitò Attlee, nella sua qualità di leader dell'Opposizione, ad accompagnarlo, quale membro della delegazione britannica, alla Conferenza di Potsdam che si aprì il 17 luglio. Attlee accettò l'invito. Da questo fatto ebbe origine una polemica che fece molto parlare durante le elezioni. Il professor *Harold Laski*, infatti, presidente del Comitato Nazionale del Partito Laburista, fece la celebre dichiarazione secondo la quale dal momento che la Conferenza dei Tre Grandi avrebbe discusso argomenti che non erano stati discussi dall'esecutivo del Partito Laburista o dal gruppo parlamentare del partito stesso, il partito non si sarebbe considerato impegnato delle decisioni della Conferenza. Laski aggiunse che se Attlee vi avesse partecipato, egli l'avrebbe fatto soltanto quale osservatore del Partito Laburista e che molto difficilmente Attlee stesso avrebbe potuto condividere la responsabilità per accordi che, da un punto di vista interno inglese, sarebbero stati negoziati da Churchill quale Primo Ministro.

Churchill commentò — nella sua lettera del 15 giugno con la quale faceva ad Attlee l'invito formale — la dichiarazione di Laski, precisando che il Governo assumeva intera la responsabilità dei suoi atti, e che la sua idea era che Attlee avrebbe partecipato alla Conferenza « come un amico ed un consigliere » per « sostenerci in tutti quegli argomenti sui quali siamo stati d'accordo per un tempo così lungo ». Aggiunse che per Attlee — capo del suo partito — sarebbe stato diminuito partecipare alla Conferenza come muto osservatore. Attlee, accettando l'invito, si dichiarò d'accordo con Churchill, precisò che nessuna proposta vi era stata (nel suo Partito) che egli dovesse intervenire alla Conferenza come « muto osservatore », e non fece parola alcuna di Laski.

Fu questa l'origine della polemica se i ministri di un governo laburista dovessero essere responsabili completamente ed esclusivamente di fronte al Parlamento o se essi dovessero ricevere ordini dal comitato esecutivo nazionale del Partito Laburista.

La spinta verso il laborismo

Le votazioni nei collegi urbani e rurali

Il volgersi delle votazioni in favore del Partito Laborista ha prodotto taluni notevoli risultati nei collegi urbani e nei rurali. La tavola seguente mostra come hanno votato le città ed i grossi centri.

A Londra, 21 sezioni — già appartenenti al Partito Conservatore, meno una liberale — sono passate al Partito Laborista. Simili rivolgimenti si sono verificati in altre città.

I conservatori sono rimasti con 3 soli dei seggi di Birmingham, che già erano tutti loro; sui 10 seggi di Manchester ne hanno conservato soltanto 1 al luogo dei 6 che prima possedevano; a Liverpool i rapporti si sono esattamente rovesciati: conservatori, 3; laboristi, 8.

Nelle seguenti città i laboristi hanno conquistato tutti i seggi: Bradford (4), Nottingham (4), Hull (4), Leicester (3), Plymouth (3), Stoke-on-Trent (3), Wolverhampton (3) e Cardiff (3). A Leeds (6), Bristol (5) e Newcastle-on-Tyne il Partito Laborista ha ottenuto tutti i seggi meno uno.

Due dei 5 seggi di Edinburgo sono rimasti ai conservatori e delle 15 sezioni di Glasgow soltanto una ha cambiato il partito di appartenenza.

Come hanno votato la City e le grandi città

	Vecchia Camera allo scioglimento	Nuova Camera
I «borghi» di Londra e la City (62 seggi)	C. 31; Lab. 27; L. 1; Naz. 1; C. Ind. 1; Lab. Ind. 1	Lab. 48; C. 11; Naz. 1; Lab. Ind. 1; Com. 1
Glasgow (15)	C. 6; Lab. 6; P. L. I. 3	C. 5; Lab. 7; P. L. I. 3
Birmingham (13, già 12)	C. 12	C. 3; Lab. 10
Liverpool (11)	C. 8; Lab. 3	C. 3; Lab. 8
Manchester (10)	C. 6; Lab. 4	C. 1; Lab. 9
Sheffield (7)	C. 3; Lab. 4	C. 2; Lab. 5
Leeds (6)	C. 3; Naz. 1; Lab. 2	C. 1; Lab. 5
Bristol (5)	C. 2; L. Naz. 1; Lab. 2	C. 1; Lab. 4
Edinburgo (5)	C. 4; Lab. 1	C. 2; Lab. 3
Newcastle-on-Tyne (4)	C. 3; L. Naz. 1	C. 1; Lab. 3
Bradford (4)	C. 2; L. Naz. 1; Lab. 1	Lab. 4
Hull (4)	C. 2; Lab. 2	Lab. 4
Nottingham (4)	C. 2; Naz. 1; Lab. 1	Lab. 4
Belfast (4)	U. U. 3; Lab. 1	U. U. 3; Lab. 1
Leicester (3)	C. 2; Naz. 1	Lab. 3
Plymouth (3)	C. 2; Naz. 1	Lab. 3
Portsmouth (3)	C. 3	C. 1; Lab. 2
Salford (3)	C. 3	Lab. 3
Stoke-on-Trent (3)	Lab. 2; Ind. 1	Lab. 3
Wolverhampton (3)	C. 2; L. 1	Lab. 3
Cardiff (3)	C. 1; Naz. 2	Lab. 3
Birkenhead (2)	C. 1; L. 1	Lab. 2
Blackburn (2)	C. 2	Lab. 2
Blackpool (2, già 1)	C. 1	C. 2
Bolton (2)	C. 2	Lab. 2
Brighton (2)	C. 2	C. 2
Coventry (2, già 1)	C. 1	Lab. 2
Derby (2)	C. 1; Lab. 1	Lab. 2
Middlesbrough (2)	Lab. 1; L. 1	Lab. 2
Norwich (2)	C. 1; L. Naz. 1	Lab. 2
Oldham (2)	C. 1; L. Naz. 1	Lab. 2
Preston (2)	C. 2	Lab. 2
Rochester (2)	C. 2	Lab. 2
Southampton (2)	C. 1; L. Naz. 1	Lab. 2
Stockport (2)	C. 2	C. 2
Sunderland (2)	C. 1; L. Naz. 1	Lab. 2
Aberdeen (2)	C. 1; Lab. 1	C. 1; Lab. 1
Dundee (2)	L. 1; C. 1	Lab. 2

C = Conservatori; Lab. = Laboristi; L. = Liberali; Naz. = Nazionali; C. Ind. = Conservatori Indipendenti; Lab. Ind. = Laboristi Indipendenti; P. L. I. = P. Laborista Indipendente; L. Naz. = Liberal-Nazionali; Ind. = Indipendenti; Com. = Comunisti; U. U. = Unonisti Ulsteriani.

I 5 «Atti» di riforma elettorale

1832 — 500.000 nuovi elettori (classi medie). Totale degli iscritti, 1 milione (1 per 24 abitanti).

1867 — 1.000.000 nuovi elettori (classi operaie cittadine). Totale degli iscritti, 2.500.000 (1 su 12 abitanti).

1884 — 2.000.000 nuovi elettori (lavoratori agricoli, ecc.). Totale degli iscritti, 5.000.000 (1 su 7 abitanti).

1918 — 13.000.000 nuovi elettori (donne di 30 anni o più, soldati tra i 19 e i 21 anni, ecc.). Totale degli iscritti, 21.000.000 (circa 1 su 2 abitanti).

1928 — 5.000.000 nuovi elettori (estensione dell'elettorato attivo alle donne di 21 anni alle stesse condizioni degli uomini). Totale degli iscritti, 28.500.000.

Sviluppo del Partito Laborista dal principio del secolo ad oggi

SEGGI ALLA CAMERA DEI COMUNI OTTENUTI DAL PARTITO LABORISTA AD OGNI ELEZIONE GENERALE

Elezioni	Seggi
1900	2
1906	29
1910 (gennaio)	40
1910 (dicembre)	42
1918	57
1922	142
1923	191
1924	151
1929	287
1931	52
1935	154
1945	393

GUADAGNI E PERDITE DEI PARTITI

SEGGI CHE HANNO «CAMBIATO DI MANO»

Partiti	Guad.	Perd.	Netto
Laborista	212	3	+209
Conservatore	8	180	-172
Liberale Nazionale	2	16	-14
Nazionale	—	7	-7
Liberale	3	11	-8
Indipendenti	—	6	-6
Comunista	1	—	+1
Common Wealth	—	2	-2
Nazionalista Scozzese	—	1	-1

GUADAGNI DEI PARTITI L'UNO DALL'ALTRO

Laborista dal Conservatore	179
Laborista dal Liberale Nazionale	16
Laborista dal Nazionale	6
Laborista dal Liberale	7
Laborista dagli Indipendenti	4
Laborista dal Nazionalista Scozzese	1
Conservatore dal Liberale	4
Conservatore dai Conserv. Indip.	1
Conservatore dagli Indipendenti	1
Conservatore dal Common Wealth	2
Liberale dal Conservatore	2
Liberale dal Laborista	1
Liberale Nazionale dal Laborista	1
Liberale Nazionale dal Nazionale	1
Comunista dal Laborista	1
Indipendenti dai Conserv. Indip.	1

NUOVI SEGGI PER I LABORISTI

Dei 209 guadagni netti del Partito Laborista, 79 sono stati ottenuti in collegi che non avevano mai eletto prima un candidato laborista; 18 di questi collegi avevano votato interamente per i conservatori e 2 per i liberali, negli ultimi 100 anni. Il volgersi delle votazioni in favore del partito laborista, si è verificato largamente nelle contee, dove 32 collegi hanno votato per la prima volta per candidati laboristi.

(Continuazione nel prossimo numero)

Idee e progetti per la Costituzione Francese

Andrée Philip, ex ministro di De Gaulle, docente della facoltà di diritto alla Sorbona, attualmente capo del gruppo parlamentare socialista all'Assemblea Costituente francese e presidente della « Commissione per la Costituzione » dell'Assemblea stessa, ha esteso su *Les Cahiers Politiques* (n. 13, agosto-settembre,) alcune « Tesi utili alla discussione sulla futura costituzione ».

Gli argomenti che quasi sei mesi fa il Philip additava all'attenzione dell'opinione pubblica di Francia, oggi di palpitante interesse poichè proprio in questi giorni molti degli argomenti trattati sono allo studio delle commissioni tecniche dell'Assemblea Costituente, e altresì seguiti con grande attenzione ed ampia discussione dall'opinione pubblica francese e internazionale. Malgrado il notevole ritardo — dovuto a quello con il quale la rivista ci è giunta — crediamo tuttora di interesse per i nostri lettori far conoscere loro in compendio le tesi, anche per la identità con la quale alcuni dei problemi che esse considerano si pongono per il nostro Paese.

TESI PRIMA

La costituzione deve essere preceduta da una nuova Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo.

1) Dopo anni in cui tutte le nostre libertà sono state calpestate, è naturale che la IV Repubblica abbia inizio con una riaffermazione dei principi solenni senza i quali non vi è possibilità di democrazia.

2) Questa Dichiarazione dei Diritti non deve essere una semplice riproduzione di quella del 1789. Essa deve aggiungere alle libertà politiche quelle libertà economiche quali esse sono state definite nelle moderne costituzioni, in particolare nella costituzione sovietica.

3) Questa Dichiarazione dei Diritti deve avere un valore costituzionale ed essere rispettata dagli organi dirigenti dello Stato: esecutivi e legislativi. Bisogna quindi organizzare una procedura di controllo della costituzionalità delle leggi; questa infatti, non potrebbe essere messa in atto da un organismo giudiziario; la sovranità appartiene al popolo e non ai giudici; è quindi il popolo stesso che deve effettuare il suo controllo. Interessa quindi di trovare un organo (Corte di giustizia, Presidente della repubblica, Seconda Assemblea, ecc.), competente a fare una Dichiarazione di Costituzionalità rendendo obbligatoria la sottomissione del testo suddetto a un referendum popolare.

4) La Dichiarazione dei Diritti deve essere rispettata egualmente dai cittadini. Nessuno potrà essere funzionario, nessun giornale potrà ottenere l'autorizzazione e iniziare le pubblicazioni, nessun partito politico funzionare se essi non fanno una dichiarazione di adesione alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo; in caso di violazione i funzionari devono poter essere revocati, i giornali interdetti, i partiti sciolti dall'organismo competente. I cittadini debbono infatti avere libertà di tutto dire, escluso il dire che bisogna sopprimere la libertà di parola, di tutto scrivere salvo lo scrivere

che bisogna sopprimere la libertà di stampa; i partiti debbono avere il diritto di sostenere qualsiasi dottrina, escluso che bisogna sopprimere i partiti.

5) Alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo deve essere pure aggiunto, con valore costituzionale, l'obbligo di inchinarsi di fronte alle decisioni dell'Organizzazione Internazionale di sicurezza e il dovere per tutti i cittadini di scatenare un'insurrezione contro un qualsiasi Governo che venisse meno ai suoi obblighi verso la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo.

TESI SECONDA

La nuova costituzione deve contenere un Presidente della Repubblica, Capo dello Stato, diverso dal capo del governo.

1) Egli deve rappresentare la continuità delle costituzioni repubblicane; bisogna pur attribuirgli quell'insieme di poteri a carattere simbolico e onorifico che deteneva il Presidente della Repubblica dopo la costituzione del 1875.

2) Per contro, il Presidente della Repubblica non deve assolutamente immischiarsi nella politica attiva. Egli può bensì presiedere il Consiglio dei Ministri ed esprimervi la sua opinione, però egli non deve poter designare il presidente del Consiglio, la cui scelta, sovente fatta contro la volontà della maggioranza parlamentare, è stata la causa già di troppa instabilità governativa.

3) Il Presidente della Repubblica deve rappresentare l'insieme delle istituzioni che caratterizzano la comunità nazionale al di fuori e al di sopra delle divergenze politiche; egli deve essere in particolare il Capo del potere giudiziario distinto dal legislativo e dall'esecutivo. Sarebbe bene trasferire a lui la maggior parte delle funzioni del Guardasigilli, in particolare la presidenza del Consiglio supremo della Magistratura, di cui egli dovrà designare la metà dei membri; l'altra metà essendo eletta dagli stessi magistrati.

TESI TERZA

Sembra preferibile di non avere che una sola Assemblea legislativa metropolitana.

1) Il Senato, nel passato, è stato un fattore di freno e di regresso sociale; grazie a lui, molti progetti sono rimasti sepolti negli incartamenti delle sue commissioni, oppure non hanno visto la luce che dopo lunghi anni. Nel sistema di economia manovrata che sarà quello della Francia di domani, la legislazione dovrà poter essere fatta rapidamente. Non si potrà appesantirla per l'esistenza di contrasti fra le due Camere.

2) Una seconda Assemblea corrisponde tuttavia ad una certa necessità di moderazione e di riflessione indispensabile per i testi di legge aventi una particolare importanza. Ciò appunto potrebbe essere la competenza di un « Consiglio Superiore della comunità francese » di cui la metà dei membri sarebbe eletta per la metropoli, l'altra metà per le varie colonie dell'Impero. Questo Consiglio Superiore funzionerebbe come una seconda Camera per la legislazione che interessa non solamente la metropoli, ma la totalità della comunità imperiale. Per es. nel caso che si tratti di redigere trattati, di leggi fondamentali sull'organizzazione dell'Armata, di approvare principi generali sul piano economico imperiale, dell'insieme, infine, dei testi a carattere costituzionale; per tutte le altre materie che interessano solamente la metropoli, la Camera dei deputati funzionerebbe come Assemblea unica.

TESI QUARTA

L'Assemblea metropolitana deve essere eletta con un largo scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

1) La circoscrizione circosanziale non può essere più conservata come centro elettorale: essa è responsabile della mediocrità dei candidati al Parlamento e della prevalenza delle influenze locali; la politica è essenzialmente l'arte di coordinare e mettere in ordine gerarchico gli interessi particolari alla luce di una idea generale: importa quindi che l'eletto, senza allontanarsi troppo dagli elettori, da perdere con essi ogni contatto personale, sia designato da una circoscrizione sufficientemente larga da poter riunire un numero sufficiente di interessi economici contraddittori, affinché egli possa assumersene l'arbitraggio.

2) La democrazia non funziona che con un piccolo numero di partiti solidamente organizzati; per evitare che la proporzionale porti ad uno sparpagliamento delle tendenze rendendo qualsiasi governo maggioritario impossibile, bisogna che la circoscrizione elettorale sia abbastanza stretta per permettere solamente a 3 o 4 grandi partiti di avere degli eletti.

3) L'optimum si potrebbe realizzare con una circoscrizione sufficientemente larga da permettere delle liste da 6 a 10 candidati. Sarebbe in fondo il dipartimento. I dipartimenti aventi meno di 6 deputati saranno aggiunti

ad altri; quelli che ne hanno più di 10 saranno invece divisi in due o più settori.

4) La proporzionale deve aver luogo con un quoziente fisso per ogni dipartimento e con una ripartizione nazionale dei resti; per questa ripartizione nazionale, la metà dei seggi dovrebbe essere ripartita tra le liste che hanno avuto il più forte quoziente dipartimentale, l'altra metà lasciata alla discrezione dei diversi partiti per assicurare la salvaguardia delle personalità di valore che hanno fallito negli scrutini dipartimentali.

5) All'Assemblea non dovrebbero partecipare altri gruppi che i partiti presenti alle elezioni. Un deputato lasciando il suo gruppo o essendo da questo escluso, deve essere dimissionato d'ufficio, poiché non si dovrebbe più tollerare lo scroccamento morale che consiste nel farsi eleggere sotto l'etichetta di un partito per abbandonarlo in seguito.

6) Deve poter essere realizzata inoltre una uguaglianza economica tra tutti i membri dell'Assemblea. Debbono quindi ricevere una buona indennità fissata, una volta per tutte, dalla legge costituzionale (in analogia, per es., al trattamento dei Consiglieri di Stato): entrando in Parlamento, ciascuno eletto dovrebbe fare, nelle mani di una speciale commissione dell'Assemblea, una dichiarazione di tutte le sue fortune, e di quelle della sua famiglia, e rinunciarne integralmente ai proventi durante tutta l'epoca del suo mandato. Nessun rappresentante deve in effetti, aver risorse superiori, quindi dei mezzi di azione più forti, di qualsiasi altro dei suoi colleghi. La stessa commissione speciale avrà un diritto assoluto di inchiesta sulle risorse economiche di tutti i membri dell'Assemblea. Essa sarà competente a giudicare tutti i casi di corruzione commessi da un membro dell'Assemblea, o di diffamazione nei suoi confronti.

TESI QUINTA

L'Assemblea deve designare un governo stabile e a lei responsabile.

1) Dalla sua prima riunione, l'Assemblea deve esprimere dal suo seno il presidente del Consiglio; egli costituisce il governo scegliendo i suoi colleghi, sia nel seno, che al di fuori dell'Assemblea stessa. Si presenta quindi davanti ad essa domandando un voto di fiducia; il quale è acquisito, di principio, per la durata della legislatura.

2) Il diritto di interpellanza deve essere regolato; deve prodursi in tre stadi successivi:

A) L'Assemblea può interpellare un ministro e aprire un dibattito sulla politica di questi. Questo primo dibattito non può concludersi che con una votazione generale che indichi la politica che l'Assemblea intende voler seguire.

B) Se il ministro non segue la raccomandazione data dall'Assemblea, una seconda interpellanza può essere diretta al presidente del Consiglio e chiudersi con un voto per una mozione di fiducia o di sfiducia indirizzata al ministro in questione; in caso di sfiducia, il presidente del Consiglio deve per principio, procedere alla sostituzione del ministro in causa.

C) Nel caso che il presidente del Consiglio non segua il punto di vista dell'Assemblea e, eccezionalmente, in caso che la sua politica generale susciti le critiche di questa, può essere

chiesto un voto di censura, a condizione che questo sia presentato esclusivamente dal Capo dell'Opposizione; quest'ultimo è eletto dall'Assemblea nella sua prima riunione, subito dopo la nomina del presidente del Consiglio; egli ha rango e trattamento di ministro.

3) In caso di voto di censura, il governo è rovesciato e l'Assemblea disciolta; durante il periodo elettorale l'amministrazione degli affari ordinari è assicurata da un governo costituito dal presidente della Camera, assistito dai presidenti delle più importanti commissioni dell'Assemblea.

4) L'Assemblea è competente a votare il bilancio e l'insieme delle leggi, ma essa deve tener presente che la legge è una disposizione di ordine generale che interessa tutti i cittadini e che l'applicazione delle leggi fondamentali votate dall'Assemblea, nei riguardi di particolari categorie di cittadini, deve essere la sintesi di regolamento della pubblica amministrazione elaborato dal governo dopo consui-

tazioni con le commissioni competenti dell'Assemblea come pure delle organizzazioni sindacali e professionali interessate.

TESI SESTA

L'opera principale dell'Assemblea nel primo anno della sua convocazione deve essere l'elaborazione del piano economico quinquennale di cui i bilanci annuali saranno i consuntivi di esecuzione. Fra la preparazione di questo piano che sarà l'opera dell'Ufficio piani dipendente dal Ministero della Economia nazionale, il governo e la Assemblea saranno assistiti da un «Consiglio economico e sociale», di cui faranno parte i rappresentanti dei padroni, dei tecnici, degli operai e dei consumatori, e diviso in sezioni professionali. Questo consiglio avrà delle funzioni consultive, ma non potrà, in alcun caso, compiere le funzioni di una seconda Assemblea; l'ultima parola deve essere sempre alla Camera, depositaria della sovranità popolare, ai rappresentanti dell'opinione e non degli interessi.

Attività della Costituente Francese

* L'Assemblea Costituente Francese ha approvato lo Statuto dell'Alta Corte di Giustizia. L'Alta Corte giudica dei delitti contro lo Stato, commessi dai ministri e dalle alte cariche dello Stato ed è composta di membri della più alta assemblea legislativa (prima il Senato e poi l'Assemblea Consultiva). Per ogni sessione è prevista la nomina di un Presidente, di due vice-presidenti e di 24 assessori scelti fra novantasei nomi proposti. Il Pubblico Ministero sarà rappresentato da un Procuratore Generale, assistito da due avvocati generali della Corte di Cassazione. L'istruttoria sarà condotta da un collegio composto di cinque magistrati di carriera nominati dal Governo e di otto persone elette dall'Assemblea. Dopo una vivace difesa della prerogativa di grazia, pronunciata dal Ministro di Giustizia Teigen, un emendamento proposto da Cot, per togliere al Capo del Governo il diritto di grazia, è stato rimandato alla «Commissione giudiziaria».

* La Commis. degli esteri dopo aver discusso gli accordi di Bretton Woods, (successivamente approvati dall'Assemblea) si è occupata dei rapporti con la Spagna, adottando all'unanimità un ordine del giorno che chiede la rottura delle relazioni diplomatiche col Governo di Franco. La Commissione della difesa nazionale ha studiato i problemi connessi con l'ordinamento del personale militare femminile; la Commissione delle comunicazioni ha approfondito l'esame dei problemi della ricostruzione delle ferrovie. François Billoux, Ministro dell'Economia Nazionale, ha esposto alla Commissione degli affari economici un piano per la trasformazione dei sistemi di controllo economico, onde liberare l'economia francese.

* L'Assemblea ha dedicato una serie di laboriose sedute alla discussione del bilancio dello Stato, estendendo il suo esame a tutti i complessi problemi dell'economia nazionale. André Philip ha proposto l'applicazione di un piano economico quinquennale; da altri sono stati chiesti provvedimenti urgenti in favore degli ex prigionieri; da molte parti si è sollecitata una riduzione delle spese militari. La discussione su

quest'ultimo argomento è stata tanto accanita che soltanto per poco una crisi ministeriale è stata evitata. Sono state anche esaminate ampiamente la riorganizzazione dell'insegnamento in tutti i gradi e l'assegnazione di nuovi mezzi alle scuole.

Secondo il rapporto del Ministro Plevin, le spese civili previste per il 1946 sono di 327 miliardi; le spese ordinarie assorbono 221,5 miliardi, quelle dipendenti alla guerra, 63 miliardi, e le spese per la ricostruzione 41,7 miliardi. Le spese della difesa nazionale sono state ridotte a 125 miliardi. Il totale delle spese ammonta a 487 miliardi, contro 443 miliardi del 1945. Tali spese rappresentavano nel 1945 la metà del reddito nazionale, ma nel 1946, secondo il Ministro, tale proporzione sarà minore, grazie all'aumento del reddito stesso. Per contro, il gettito delle imposte e delle tasse per il 1946 è stato calcolato in 311 miliardi: il disavanzo effettivo è quindi previsto pari a 176 miliardi.

* Commissione per la Costituzione ha deliberato recentemente, con 26 voti favorevoli, 14 contrari ed 1 astenuto, che l'esame della costituzionalità delle leggi avvenga per referendum popolare. La Commissione ha deliberato:

1) che il referendum abbia luogo su proposta di una «Commissione giuridica»;

2) che tale commissione venga eletta dall'Assemblea secondo il sistema di rappresentanza proporzionale dei partiti, scegliendone i membri fra persone estranee all'Assemblea stessa, ma fornite della necessaria competenza giuridica;

3) che il parere della commissione possa essere richiesto sia dal Presidente della Repubblica, sia da un terzo dei membri dell'Assemblea;

4) che il referendum avvenga automaticamente, se l'Assemblea voterà una seconda volta un testo legislativo già votato dalla commissione.

Infine, la maggioranza della commissione ha approvato che la revisione della Costituzione, in tutto o in parte, debba essere fatta con legge approvata con referendum popolare.

LA LEGGE ELETTORALE AMMINISTRATIVA

A complemento delle notizie già date nei precedenti fascicoli, pubblichiamo un largo estratto del D. L. Lgt. 7 gennaio 1946, n. 1 (G. U. n. 8 del 10-1-1946) contenente la nuova legge elettorale amministrativa.

TITOLO I.

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 1 — Ogni Comune ha un Consiglio.

Art. 2. — Il Consiglio comunale è composto:

di 80 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

di 60 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

di 20 membri nei comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti;

di 15 membri negli altri Comuni;

e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato.

La popolazione è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

Art. 3. — La Giunta municipale si compone del sindaco, che la presiede, e di:

quattordici assessori e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

dodici assessori e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

dieci assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

sei assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

quattro assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti;

e due assessori negli altri.

Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti è di due.

Art. 4. — La Giunta municipale è eletta dal Consiglio comunale nel suo seno con le modalità di cui all'art. 134 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 5. — L'elezione della Giunta municipale è fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza dopo la sua costituzione.

Art. 6. — Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria.

L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è pro-

clamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti.

Si applica, per il resto, il disposto dell'art. 147, commi 6°, 7°, 8°, e 9° del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 7. — Oltre i casi di ineleggibilità previsti dal Titolo II, Capo I, non può essere nominato sindaco:

chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

il ministro di un culto;

chi ricopre la carica di deputato provinciale;

chi ha ascendenti e discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge.

Art. 8. — I Consigli comunali durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla scadenza del quadriennio.

Il sindaco e la Giunta municipale scadono contemporaneamente al Consiglio; tuttavia restano in carica sino alla nomina dei successori.

Art. 9. — La qualità di consigliere e di assessore si perde, verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

Art. 10. — Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dal presente titolo, nonchè le modalità per la parziale rinnovazione dei Consigli comunali, sono regolati dalle norme del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto applicabili.

TITOLO II.

ELEZIONI COMUNALI

Capo I - Elettorato ed eleggibilità

Art. 11. — Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a termini del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, numero 247, del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 20 gennaio 1945, e delle successive modificazioni ed aggiunte.

Per la ripartizione dei Comuni in se-

zioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214.

Art. 12. — Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purchè sappiano leggere e scrivere.

Art. 13. — Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

a) i senatori dichiarati decaduti;

b) i presidi delle Provincie e quanti furono podestà nell'ultimo quinquennio del regime fascista (1938-1943) o furono nominati a tale carica dal governo della repubblica sociale;

c) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado che, per aver cooperato, dal 13 ottobre 1943, con le Forze armate che combatterono contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado;

d) gli impiegati di pubbliche amministrazioni di grado superiore al 9° dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio, con o senza perdita del diritto a pensione;

e) coloro che siano stati definitivamente cancellati dagli albi professionali per giudizio di epurazione;

f) coloro che si siano iscritti al partito fascista repubblicano.

Art. 14. — Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;

2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul Comune e gli impiegati dei loro uffici;

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate sottoposte a vigilanza del Comune stesso, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune;

5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto;

6) coloro che hanno lite pendente con il Comune;

7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;

8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora;

10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Capo II - Elezioni dei Consigli comunali nei Comuni non capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed operazioni elettorali

Art. 18. — Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda della Giunta municipale o della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

In questo caso, si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa è pubblicata nell'albo comunale.

Art. 19. — Il prefetto, d'intesa col primo presidente della Corte d'appello, fissa la data della elezione per ciascun Comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione.

Art. 20. — Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggere, devono essere presentate, per ciascun Comune, da almeno 200 elettori nei Comuni con più di 20.000 abitanti, 100 nei Comuni con più di 5.000 abitanti, 30 nei Comuni con più di 2.000 abitanti e 10 nei minori.

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre un terzo le cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, paternità e luogo di nascita.

Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal sindaco, o da un notaio, o dal pretore, o dal giudice conciliatore e nella quale espressamente si escluda l'esistenza di qualsiasi causa di ineleggibilità ai sensi dell'art. 13.

E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune, nè può presentarsi come candidato in più di due Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi è stato già eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

Le presentazioni di candidature devono essere fatte alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale.

Art. 22. — Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni il sindaco deve aver provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato d'iscrizione.

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Art. 23. — In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui il più anziano assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Art. 30. — La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattarsi solo per il tempo strettamente necessario.

Art. 34. — Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

Gli elettori i quali, per impedimento fisico evidente o riconosciuto dall'ufficio, si trovino nella impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente a farlo esprimere da un elettore di fiducia in loro presenza. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a farsi assistere alla votazione e il nome dell'elettore che lo ha assistito. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Art. 36. — Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale.

Nel giorno dell'elezione sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le infrazioni sono punite con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 2.000 a L. 10.000.

Art. 37. — Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 79.

L'elettore, che attesta della identità,

deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 44.

Art. 38. — L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 22 per conservarlo in apposito plico e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna, o dalla scatola di cui all'art. 37, 4° comma, e una matita, si reca al tavolo destinato all'espressione del voto (cabina) unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta, già piegata, al presidente, il quale la depone nella seconda urna, o in una delle urne, se entrambe sono destinate a ricevere le schede dopo l'espressione del voto.

Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati, in qualunque lista siano compresi, quanti sono i consiglieri da eleggere, quando il loro numero è inferiore a cinque; negli altri casi, può votare solamente per un numero di candidati eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere aumentato di una unità qualora detto numero contenesse una frazione.

Il voto si esprime tracciando un segno di croce nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti.

Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri per i quali l'elettore ha diritto di votare: sono valide, altresì, quando il segno del voto sia apposto soltanto sul contrassegno di lista: in tal caso, il voto s'intende dato a tutti i candidati della lista.

L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista, può cancellare uno o più nomi nella lista prescelta e segnare candidati di altre liste fino alla concorrenza del numero di consiglieri per il quale ha diritto di votare.

Art. 39. — Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, facendone constare nel verbale.

Art. 40. — La votazione deve restare aperta fino alle ore diciannove, se la sezione conta meno di 500 elettori e fino alle venti nelle altre. Se a quest'ora siano tuttavia presenti nella sala elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando non abbiano tutti votato, ma non oltre le ore ventuno. Dopo quest'ora nessun elettore può più votare.

Art. 45. — Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il Comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale.

Art. 47. — Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, riunisce, nel termine di 24 ore dal compimento delle operazioni di scrutinio in tutte le sezioni, i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni.

Art. 48. — S'intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior

numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza.

Art. 49. — Il sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 50. — Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti.

Capo III - Elezioni dei Consigli comunali nei Comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 30.000 abitanti

Art. 55. — Le elezioni dei consiglieri comunali nei Comuni capoluoghi di provincia e in quelli con popolazione superiore ai 30.000 abitanti è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

Art. 56. — La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei Comuni con più di 500.000 abitanti; 300 nei Comuni con più di 100.000 abitanti; 200 negli altri.

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre un terzo le cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune...

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non inferiore ad un quinto.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, paternità e luogo di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune, nè può presentarsi come candidato in più di due Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi è stato già eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

Con la lista devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato, nella quale espressamente si escluda l'esistenza di qualsiasi causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 13;

3) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di designare per iscritto, con firma autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale competente per territorio.

Art. 59. — L'elettore può manifestare la preferenza per i candidati della

lista da lui votata ed effettuare la cancellazione di alcuni di essi.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di due tre, quattro o cinque, rispettivamente per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è di 40, 50, 60, 80.

La cancellazione di tutti i candidati della lista importa nullità della scheda.

La preferenza si esprime tracciando un segno di croce nell'apposita casella accanto al nome o ai nomi dei candidati preferiti; la cancellazione, tracciando una linea sul nome del candidato o dei candidati non approvati.

Art. 60. — L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale... dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna, o dall'apposita scatola, ed una matita, si reca al tavolo destinato all'espressione del voto (cabina) unicamente per completare la scheda col voto di lista e con le indicazioni di preferenza o di cancellazione e per piegarla e poscia la presenta già piegata al presidente il quale la depone nella seconda urna, o in una delle urne, se entrambe sono destinate a ricevere le schede dopo l'espressione del voto...

Art. 65. — L'ufficio centrale è costituito dal presidente del tribunale o in mancanza, dal pretore, che lo presiede e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede.

Il presidente nello stesso giorno di lunedì alle ore 16, se spossibile, o al più tardi la mattina del martedì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza e diminuita dei voti negativi risultanti dalle cancellazioni.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa, nel modo seguente:

Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Stabilito il numero di consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.

Art. 66. — Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio

La costituzione provvisoria dell'Italia

(Continuazione da pag. 8)

giacchè è questo — e questo soltanto — che resta escluso dalla disposizione dell'articolo primo. Ma se tale articolo non ammette che si interroghi direttamente il paese sul nuovo ordinamento dello Stato prima che sia convocata l'assemblea costituente a cui la legge affida il compito di deliberare la nuova costituzione, nulla vieta che l'assemblea costituente possa far ricorso, ove lo creda necessario, alla diretta volontà del Paese. E' questo un punto che va definito con molta chiarezza.

L'assemblea costituente è indubbiamente sovrana nel suo campo. Tutti ammettono che essa nell'esercizio del suo mandato (che è quello ben determinato di dare una nuova costituzione all'Italia), possa regolarsi come meglio crede e far ricorso a tutti i mezzi più adatti per meglio interpretare la volontà popolare.

Può avvenire quindi che, per la perplessità dei maggiori partiti su alcuni punti della futura costituzione, o per il fatto che su questi punti gli eletti non abbiano provocato dai loro elettori un mandato esplicito e definitivo, l'assemblea senta la convenienza di interrogare direttamente il Paese a mezzo di un referendum su taluni quesiti che essa Costituente potrà formulare con esattezza e con precisione. Si potrà avere così un ricorso al referendum posteriore alla convocazione della Costituente medesima in virtù dei suoi pieni poteri.

Che questo referendum posteriore alla elezione della Costituente e indetto per la risoluzione di problemi costituzionali, sia possibile e anzi conveniente, lo dimostra l'esempio della Francia. In Francia la nuova costituzione sarà, per patto esplicito, sottoposta per la sua approvazione definitiva, agli elettori francesi convocati plebiscitariamente.

Come in Francia si è previsto di sottoporre ad una specie di collaudo popolare la nuova costituzione, così in Italia l'assemblea costituente potrà decidere liberamente — giacchè ne ha il pieno potere — che tutta o qualche parte della nuova costituzione sia, prima di venire adottata, sottoposta al referendum popolare perchè il popolo possa direttamente, e senza interposizione di partiti, esprimere, sopra formule precise, la propria volontà veramente sovrana.

centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma del precedente articolo, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista...

Art. 68. — Nel caso di ineleggibilità o di morte prima della proclamazione, si sostituisce nel posto vacante il candidato che nella lista del consigliere mancato abbia conseguito la più alta cifra individuale.

La stessa sostituzione si farà anche in caso di morte di alcuno degli eletti, avvenuta nel corso del primo biennio.

La Costituzione degli Stati Uniti

(Continuazione della pag. 5)

Questa parte relativa alla giurisdizione penale è stata completata dagli emendamenti V, VI e VIII compresi nel blocco dei dieci emendamenti entrati in vigore nel 1791, che hanno dettato altre norme aggiuntive a difesa dell'imputato. Si è stabilito che nel caso di debiti che importino la pena capitale occorre la denuncia o un atto di accusa di una giuria speciale; che ogni imputato ha il diritto di essere giudicato con rapidità e pubblicamente da giurati imparziali; di aver notizia dell'accusa; di essere messo a confronto con i suoi accusatori; di citare testi a suo discarico e di avere un difensore. E' stato infine vietato di infliggere pene crudeli e insolite.

I tre primi articoli della Costituzione che sono stati qui riprodotti quasi per intero formano la parte sostanziale del sistema costituzionale dell'Unione. Gli altri tre articoli — l'ultimo, cioè il VII che richiede la ratifica di 9 Stati per l'entrata in vigore è ormai sorpassato — contengono disposizioni particolari salvo il VI che caratterizza l'intera costituzione deinandola la suprema legge del Paese. Così l'articolo IV contiene norme sulla forza probante degli atti pubblici, sulla parità dei diritti dei cittadini di tutti gli Stati, sull'estradizione, sull'ammissione nell'Unione di nuovi Stati e sulla garanzia data ad ogni Stato per la conservazione della forma repubblicana di governo; e l'articolo V detta la procedura per la revisione della costituzione per la quale occorre la richiesta del Congresso a maggioranza di due terzi o quella dei due terzi delle legislature degli Stati e la ratifica di tre quarti degli Stati.

ARTICOLO VI.

Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte prima dell'approvazione della presente Costituzione saranno validi contro gli Stati Uniti in virtù della presente Costituzione e della Confederazione.

La presente Costituzione e le leggi degli Stati Uniti che saranno fatte in conseguenza di essa e tutti i trattati conclusi o che saranno conclusi sotto l'autorità degli Stati Uniti saranno la suprema legge del Paese; e i giudici in ciascuno Stato saranno tenuti a conformarvisi, nonostante ogni disposizione contraria nella Costituzione o nelle leggi di uno Stato.

L'importanza di questa disposizione appare a vista d'occhio: essa ha brillantemente risolto il problema di rendere esecutivi e coercitivi i poteri del governo federale non sovrapponendolo agli Stati, ma dando ad esso il modo di esercitare direttamente la sua azione sulle popolazioni degli Stati stessi.

Tale è la sostanza della costituzione nord-americana. Essa non contiene nessuna norma che si riferisca all'ordinamento dei singoli Stati perchè questi, entrando nell'Unione, hanno conservato la loro piena sovranità. Ed è appunto questa armonica struttura di un governo federale unitario, rispettoso dell'autonomia dei singoli Stati, che ha permesso alla più antica costituzione scritta del mondo ed a prove decisive quali la guerra di secessione del 1861-1865 e le due recenti guerre mondiali e di adattarsi, senza essere infranta, ai bisogni e alle esigenze di ben due secoli successivi a quella in cui venne formata.

TITOLO VI.

Statuto della Regione Siciliana

(Cotinuazione da pag. 10)

redi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

Art. 34. — I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono il proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

Art. 35. — Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

Art. 36. — Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

Art. 37. — Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

Art. 38. — Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Art. 39. — Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Le tariffe doganali, per quanto interessa la regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonchè il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

Art. 40. — Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

E' però istituita presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

Art. 41. — Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

Approvazione e modificazione dello Statuto

Il presente Statuto sarà approvato con decreto legislativo ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

Sarà in seguito sottoposto all'Assemblea Costituente dello Stato.

Potrà essere modificato, su proposta dell'Assemblea regionale e delle Assemblee legislative dello Stato, con le forme stabilite per la modificazione della costituzione dello Stato.

Disposizioni transitorie

Art. 43. — L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.

Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono però, determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei Deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

Art. 44. — Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonchè le norme per l'attuazione del presente Statuto.

RASSEGNA POLITICA

La vita politica italiana va acquistando, a grado a grado che le premesse elettorali si realizzano all'avvicinarsi delle campagne, nuovo impulso e nuovo contenuto. Le varie correnti politiche precisano il proprio atteggiamento e i programmi. Per quanto riguarda i partiti, gli organi supremi deliberativi, che devono compiere queste precisazioni, sono i congressi nazionali. Fino ad ora, si è svolto soltanto il congresso del Partito Comunista. Ma anche gli altri partiti preparano i loro congressi, attraverso le riunioni dei propri comitati e consigli nazionali o dei propri comitati centrali.

Daremo di quando in quando comprensiva notizia di tutta questa attività politica, che dalle elezioni amministrative e dalla convocazione della Costituente è specificamente caratterizzata.

Il V congresso nazionale del P.C.I. al termine dei suoi lavori ha approvato una risoluzione finale. Dopo aver constatato il risorgere della delinquenza fascista e la precarietà delle condizioni economiche dei lavoratori, il congresso dichiara che da questa stessa situazione scaturisce l'esigenza « che non vi sia più nessun rinvio delle elezioni per l'Assemblea Costituente, e che vengano create ad opera di tutti le condizioni perché queste elezioni si svolgano nell'ordine e nella libertà ».

« Il partito comunista considera l'Assemblea Costituente come l'inizio di un rinnovamento profondo e radicale di tutta la vita del Paese. Con essa, dovrà prendere nuovo slancio l'azione diretta a restituire all'Italia la piena indipendenza nazionale, la unità politica e morale, la libertà democratica, il benessere per le masse lavoratrici e il posto che le spetta tra i popoli liberi dell'Europa e del mondo. Attraverso l'elaborazione di una nuova Costituzione e attraverso le attività dei Governi che usciranno dalla Costituente e dalla successiva Assemblea legislativa, dovranno essere prese le misure necessarie per condurre a termine la distruzione di ogni residuo fascista, per dare fondamenta indistruttibili a un regime di democrazia, per gettare le basi di un'Italia nuova, nella quale non ossa più risorgere un regime di reazione e di tirannide, siano distrutte quelle che furono le radici del fascismo, siano aperte al popolo italiano le vie del progresso politico e sociale, le vie della rinascita e del rinnovamento della Nazione ».

Il partito comunista propone al popolo italiano che la Costituente sovrana dichiari decaduta la monarchia complice del fascismo e corresponsabile della nostra catastrofe e decida che lo Stato italiano sia una Repubblica democratica di lavoratori del braccio e della mente, retta con regime parlamentare rappresentativo, nel quale siano garantite e difese le libertà di parola, di coscienza, di stampa, di culto, di associazione e propaganda politica, culturale e religiosa, sia soppressa ogni forma di inferiorità politica e giuridica della donna, sia aperta la strada alla realizzazione del diritto di ogni cittadino al lavoro, al riposo, all'istruzione e alla assicurazione sociale ».

Per quanto riguarda la struttura dello Stato il partito comunista è contrario a ogni forma di organizzazione federativa dello Stato, vedendo in essa un pericolo per l'unità politica e morale della nazione, tanto faticosamente conquistata.

« Esso riconosce però la necessità di un'ampia autonomia regionale della Sicilia e della Sardegna, allo scopo di porre fine per sempre allo sfruttamento di tipo semi-coloniale di cui queste isole furono vittime, aiutarne il progresso economico e politico. Rivendica per i comuni ed altri enti locali piena autonomia amministrativa e particolari autonomie per determinate zone di frontiera; chiede l'abolizione del regime prefettizio; è favorevole a riconoscere alla regione particolari funzioni autonome nel campo amministrativo, nella organizzazione della vita economica, dell'agricoltura, della sanità pubblica ecc. Propone come garanzia dell'ordinamento democratico una riforma dell'amministrazione pubblica che multiplichino i contatti e le forme di controllo del popolo sull'apparato dello Stato; la democratizzazione dell'esercito e della polizia; l'introduzione nella scelta dei giudici del criterio della eleggibilità ».

Ma poiché l'esperienza del fascismo dimostra che non è possibile la democrazia in Italia se non si muta in modo tale la struttura economica da disarmare i gruppi reazionari, togliendo loro le posizioni di monopolio economico e di privilegio, è necessario addivenire a riforme industriali e agrarie le quali « tendano a creare un'economia industriale e agraria con bassi costi di produzione, alto rendimento del lavoro e alti salari ».

Nel campo industriale, il partito comunista propone la nazionalizzazione dei grandi complessi monopolistici, delle grandi Banche e delle compagnie di assicurazione, un inizio di pianificazione nazionale e l'istituzione di un sistema di controllo nazionale della produzione, il cui primo passo sarà la estensione generale e il riconoscimento dei consigli di gestione.

Nel campo agricolo, il P. C. propone la liquidazione del latifondo, la limitazione della grande proprietà capitalistica, con l'avvinimento e stimolo a forme di conduzione cooperative; una profonda riforma dei patti agrari, la difesa conseguente della piccola e media proprietà ».

E' soltanto sulla base di questa trasformazione economica che sarà possibile — prosegue la risoluzione comunista — anche l'opera di rinnovamento morale e culturale, realizzare l'emancipazione politica e morale della donna, riformare la scuola nel senso di renderla accessibile a tutti, estendendo l'istruzione obbligatoria fino alla scuola media, eliminare la miseria e portare le regioni meridionali al livello di quelle settentrionali.

Nei giorni 8, 9 e 10 gennaio si è riunito il Comitato Centrale del Partito Socialista Italiano. Prima di chiudere i lavori, il Comitato Centrale ha fissato le norme per la convocazione del Congresso del Partito. Il Congresso avrà luogo, in una città che sarà fissata dalla direzione del Partito, dal 3 al 7 aprile p. v. Inoltre, in un ordine

del giorno votato il giorno 8, si specificava che verranno posti all'ordine del giorno del congresso i problemi fondamentali dell'indirizzo del Partito nella lotta per la democrazia, per la pace e per il socialismo; i concreti progetti che il Partito intende sottoporre alla Costituente circa la forma, la struttura e il contenuto sociale della Repubblica democratica; lo statuto del Partito. Nello stesso ordine del giorno, inoltre, il Comitato Centrale « in vista delle elezioni amministrative, dà mandato alla Direzione del Partito di promuovere nell'ambito della unità d'azione, gli opportuni accordi di massima perché socialisti e comunisti realizzino sul piano locale la loro unione e l'unione di tutte le forze democratiche, o con accordi preventivi circa la formazione della giunta nei comuni dove si voterà col sistema della proporzionale o con la presentazione di liste comuni laddove viga il sistema maggioritario ».

Nei giorni 6, 7, 8, 9, 10 gennaio si sono tenute le riunioni del Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana. Tra i vari ordini del giorno approvati, quello che riguarda la convocazione del Congresso Nazionale del Partito, ne fissa la convocazione a Roma nei giorni 25-29 marzo: tra gli argomenti all'o.d.g. vi sarà il programma del Partito per la Costituente: la costituzione e la forma istituzionale dello Stato.

Un altro o.d.g. relativo alle elezioni amministrative precisa che la Democrazia Cristiana riaffermerà nelle prossime lotte elettorali amministrative la propria fisionomia autonoma, presentando liste proprie nelle quali eventualmente possono essere accolti cittadini che siano disposti a collaborare con la Democrazia Cristiana nella amministrazione dei Comuni sulla base del suo programma amministrativo. Tale programma era stato specificato — in un ordine del giorno precedentemente approvato su proposta Fuschini — nei seguenti punti: 1) necessità di una nuova legge comunale basata sul principio del più largo riconoscimento delle libertà e autonomie locali, che dovranno raggiungersi attraverso un decentramento amministrativo a carattere generale da realizzarsi nel nuovo ordinamento statale; 2) riforma dei tributi locali coordinati con i provvedimenti tributari dello Stato e discriminazione delle spese di carattere statale da quelle strettamente comunali; 3) diretta partecipazione dei cittadini attraverso il referendum alla vita del Comune. Nello stesso o.d.g., una serie di puntualizzazioni sulla necessità di rafforzare il funzionamento degli uffici comunali: ricostituire i patrimoni comunali; migliorare il rendimento dei servizi pubblici già gestiti dal comune, e municipalizzare quelli ora gestiti da imprese private, che interessano la generalità dei cittadini; esercitare un controllo severo su quelli non suscettibili di municipalizzazione; ristabilire i servizi pubblici nei comuni danneggiati dalla guerra; affrontare i problemi degli alloggi, dell'assistenza sanitaria, degli istituti di beneficenza, delle scuole, del soddisfacimento delle esigenze del lavoro agricolo nei comuni a carattere rurale.

Il 14 gennaio hanno avuto inizio a Roma i lavori del Comitato Nazionale del Partito Liberale Italiano. Nella sua relazione politica Leone Catta-

si ha posto in discussione il problema se si debba dare alle elezioni amministrative carattere ristretto di esperimento delle elezioni politiche oppure significato politico più ampio di affermazione di autonomia delle amministrazioni locali, dichiarandosi favorevole a quest'ultima alternativa. Cattani ha poi posto in evidenza la necessità di definire, in vista delle elezioni politiche, l'atteggiamento del Partito riguardo alla costituzione provvisoria che dovrà regolare la nostra vita politica durante il periodo della Costituente, e riguardo al referendum sulla questione istituzionale.

Nel discorso pronunciato il 16 gennaio il ministro Brosio ha ripreso il problema del carattere delle elezioni amministrative. Sulla questione se esse debbano avere impostazione politica o semplicemente amministrativa infuise grandemente il sistema elettorale adottato. Sarà difficile dare carattere semplicemente amministrativo alle elezioni nelle grandi città, dove è adottato il sistema proporzionale. D'altra parte, ha detto Brosio, ciò influisce sulla data del Congresso, che, se l'elemento politico deve influire sulle elezioni, dovrebbe essere ad esse anteriore; ma poiché il tempo manca, non resta che adottare per questa prima lotta elettorale un atteggiamento politico ed amministrativo generale e provvisorio. Brosio ha ribadito la democraticità del voto obbligatorio e sulla questione delle alleanze per le elezioni amministrative è d'opinione che si lasci alle direzioni provinciali una certa libertà. Parlando dei temi che il congresso del partito dovrà affrontare, Brosio ha notato che sono possibili quattro soluzioni del problema istituzionale: agnostica, monarchica luogotenenziale, della reggenza e repubblicana. L'oratore si è dichiarato contrario all'agnosticismo, sottolineando la necessità che il partito prenda posizione per la monarchia o per la repubblica. Brosio ha detto: «O si ritiene che la monarchia sia ancora compatibile, malgrado le sue responsabilità, con la difesa delle libertà che ci stanno a cuore, e allora abbiamo non soltanto il diritto ma il dovere di difenderla. O ciò non si ritiene, e allora è inutile tergiversare: meglio andare decisamente verso la costruzione di una Repubblica liberale, senza riserve, senza rimpianti, cercando di costruire una repubblica democratica e liberale». Brosio ha comunque sostenuto la necessità del referendum sulla questione istituzionale, in quanto esso è una misura essenzialmente democratica, che riconosce ad ogni uomo e ad ogni donna d'Italia il diritto di dire la sua personale opinione su questo fondamentale problema.

A conclusione della terza giornata dei lavori, Leone Cattani ha di nuovo presa la parola, sostenendo la tesi che «un partito liberale e profondamente democratico come il P. L. I. è ideologicamente orientato verso la repubblica».

La mattina del 17 l'Assemblea ha stabilito che il Congresso Nazionale del P. L. I. sia convocato nella seconda quindicina del prossimo marzo.

A conclusione dei suoi lavori, il Comitato Nazionale del P. L. I. ha approvato il seguente ordine del giorno:

In attesa del Congresso e in vista delle elezioni dell'Assemblea Costituente, che deve restituire all'Italia un ordinato e stabile assetto, conforme ai principi della libertà e della democrazia:

— *riafferma, in conformità alla decisione presa nel settembre scorso, che*

VOTI PROPOSTE OPINIONI

Circoscrizioni elettorali in Liguria

Il 29 Dicembre 1945, il C.L.N. di Savona ha deliberato il seguente o.d.g., che è stato inviato al Ministero per la Costituente, alla Presidenza della Consulta Nazionale, alla Commissione della Consulta Nazionale per gli affari politici e a tutti i C.L.N. d'Italia.

Esaminate le proposte in corso per la legge elettorale politica che dovrà presiedere alla composizione della Costituente;

avuta presente la ripartizione numerica della popolazione nella Regione Ligure, ove la Provincia di Genova e la stessa città di Genova presentano un numero di abitanti superiore a quello delle altre tre Provincie riunite;

ritenuto che attraverso l'adozione del sistema dei voti preferenziali gli elettori della città e della Provincia di Genova soffocherebbero inevitabilmente i candidati delle altre Provincie liguri, onde, nessun rappresentante delle Provincie di Savona, Imperia e Spezia potrebbe praticamente riuscire eletto;

ritenuto altresì che tale situazione si ripeterà inevitabilmente in numerose altre Regioni;

considerato che verrebbero in tal modo escluse da ogni rappresentanza importantissime aliquote della popolazione;

il Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale di Savona:

chiede che venga adottato il collegio a base strettamente provinciale, utilizzando la somma nazionale dei resti di pertinenza di ogni Partito in modo da concedere un ulteriore rappresentante, fino ad esaurimento delle disponibilità, a quelle Provincie a favore delle quali si presenti un più sensibile scarto tra il numero degli abitanti ed il numero dei rappresentanti stabiliti in base al quoziente della popolazione, secondo un ordine decrescente; ed assegnando tale ulteriore rappresentante, nelle Provincie cui spetta, a quelle liste che, nell'ambito di esse Provincie, abbiano conseguito un maggior resto localmente inutilizzato;

invita tutti i C.L.N. Provinciali a promuovere, di concerto con gli altri organismi politici interessati, opportune energiche azioni, anche e soprattutto attraverso la stampa locale, affinché la richiesta predetta, di evidente interesse nazionale, venga sicuramente accolta.

L'adozione del voto obbligatorio è indispensabile per assicurare che la nuova Costituzione sia l'espressione della volontà dell'effettiva maggioranza del popolo italiano;

— *rivendica al popolo italiano il diritto di fissare i poteri e la durata dell'Assemblea Costituente e la soluzione del problema istituzionale mediante referendum.*

Il Comitato promotore riconferma la decisione che il prossimo Congresso determini l'atteggiamento del partito sulla forma istituzionale.

La Sottocommissione per il credito e l'assicurazione

(Continuazione da pagina 13)

che se la sua gestione dovesse risultare passiva? In tale evenienza, dato che utili eccedenti vanno al tesoro, deve il disavanzo dell'istituto di emissione essere finanziato dal tesoro, quando le riserve dell'istituto stesso siano scese ad un dato limite fissato?

10. La Banca d'Italia, nell'espletamento dei servizi per conto del Tesoro, sopporta spese che ricadono sulla sua gestione. Non sarebbe opportuno un frequente rigoroso accertamento di tali spese, anche per avere una più completa informazione delle spese pubbliche totali?

11. Deve la carta costituzionale precisare le linee fondamentali dell'ordinamento dell'istituto di emissione, i rapporti ed i limiti dell'ingerenza del governo nella sua politica? In caso affermativo quali sono le linee fondamentali, quali i rapporti ed i limiti che debbono essere precisati?

12. Quali altri suggerimenti e proposte ritenete di fare in merito all'istituto di emissione?

Sono in vendita gli ATTI DELLA COMMISSIONE PER L'ELABORAZIONE DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE.

Un volume di 208 pagine — L. 160.

ABBONAMENTI

L'abbonamento a questo *Bollettino* dal 1° gennaio al 30 aprile 1946 costa L. 100.

Versando l'importo — sul c/c postale n.° 1/8947 intestato al Ministero per la Costituente — entro il 30 gennaio si ha diritto a ricevere i numeri già pubblicati.

Questo *Bollettino* non ha carattere ufficiale e pertanto non importa alcuna responsabilità del Governo.

Redattore resp. TERENCE MARFORI

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE, presso il Ministero per la Costituente, ROMA - Via Panisperna, 89

Autorizzazione della R. Prefettura di Roma n. 5778/B-3-1237.

Concessionaria esclusiva per la distribuzione: S. A. Dies, Via Aurora, 51 - Roma.

U.E.S.I.S.A. - VIA IV NOVEMBRE, 149 - ROMA